

**Comunità della Valsugana
e Tesino**



Provincia di Trento

Piano Territoriale della Comunità Valsugana e Tesino

ai sensi della legge provinciale 15/2015

Norme di attuazione (Piano stralcio Ambientale e Produttivo)

Rettifica

Ufficio del Piano Territoriale

responsabile coordinatore :
dott. Ing. Francesca Gervasi

collaboratore:

geom. Manuel Caregnato

Il Segretario Generale

dott.ssa Sonia Biscaro

Coordinatore

arch. Renzo Giovannini



**Prima adozione approvata con deliberazione del Consiglio di Comunità
n° 14 di data 15 ottobre 2019**

**Rettifica ai documenti di prima adozione approvata con deliberazione del Consiglio
di Comunità n° 03 di data 23 giugno 2020**

**Adozione definitiva approvata con deliberazione del Consiglio di Comunità
n° di data**

DEFINIZIONI E SIGLE

Ai fini di una miglior efficacia si precisa di seguito le accezioni di alcuni termini o locuzioni che nel presente P.T.C. assumono una connotazione specifica o una particolare pregnanza.

Le definizioni che seguono integrano e completano le definizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio PTC-IC.

BAFFER ZONE (Zona tampone o cuscinetto): definisce la zona tampone come "un'area che deve garantire un livello di protezione aggiuntiva al bene riconosciuto".

CAPOLUOGO COMUNALE: Centro abitato di maggiore importanza amministrativa (comune) in cui hanno sede gli organi centrali dell'amministrazione.

CENTRO ABITATO O INSEDIAMENTO DENSO: dal Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), all'art. 3: Un centro abitato è definito come un «insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada». Inoltre, caratterizzato dall'esistenza di servizi o esercizi pubblici costituenti la condizione di una forma autonoma di vita sociale.

COMUNI FACENTI PARTE LA COMUNITA' n° 18:

Bieno, Borgo Valsugana, Carzano, Castel Ivano, Castello Tesino, Castelnuovo, Cinte Tesino, Grigno, Novaledo, Ospedaletto, Pieve Tesino, Roncesgno Terme, Ronchi Valsugana, Samone, Scurelle, Telve, Telve di Sopra, Torcegno.

CURAZIONE: vedi **TAGLIO A SCELTA**.

D.C.P.: Delibera del Consiglio Provinciale.

D.G.P.: Delibera di Giunta Provinciale.

D.LGS: Decreto Legislativo.

ECOSISTEMA: Un ecosistema è una porzione di biosfera delimitata naturalmente, cioè l'insieme di organismi animali e vegetali che interagiscono tra loro e con l'ambiente che li circonda. Esso è costituito essenzialmente da un ecotopo e da una biocenosi inserite in un particolare ambiente climatico.

ECOSOSTENIBILITA': è l'attività umana che regola la propria pratica secondo assunti ecologisti nel quadro dello sviluppo sostenibile. Il rinnovamento delle risorse è al centro del discorso ecosostenibile, ed è visto come capacità intrinseca del mondo di trasformarsi in maniera ciclica, capacità che va difesa per non modificare i delicati equilibri terrestri. È eco-sostenibile ciò che porta ad agire l'uomo in modo che il consumo di risorse sia tale che la generazione successiva riceva la stessa quantità di risorse che noi abbiamo ricevuto dalla generazione precedente.

ECOTONO: è un ambiente di transizione tra due ecosistemi, e più in generale tra due ambienti omogenei. Gli ecotoni contengono specie proprie delle comunità confinanti e specie esclusive dell'area ecotonale stessa, e quindi possiedono un'elevata biodiversità e ricchezza.

EVOLUTIVITÀ VIRTUOSA: modalità di sviluppo territoriale tesa a rafforzare l'identità locale alle varie scale e a garantire più elevati livelli complessivi di "sostenibilità avanzata". Secondo quest'assunto, ogni intervento deve lasciare a quelli successivi condizioni operative non meno favorevoli di quelle che ha incontrato esso stesso. Secondo quest'assunto, ogni intervento deve lasciare a quelli successivi condizioni operative non meno favorevoli di quelle che ha incontrato esso stesso. Si precisa inoltre che per sviluppo rurale integrato il P.T.C. intende un tipo di sviluppo, coerente e implicito nel concetto di distretto rurale, fondato sull'integrazione della funzione agricola con altre attività a diverso grado di connessione e caratterizzato dalla capacità di rafforzare e mantenere, al crescere del livello di benessere, la peculiarità della cultura rurale, la specificità delle tecniche locali e il rendimento produttivo dell'identità territoriale.¹

FORMAZIONE RIPARIA si intende una comunità di organismi vegetali prettamente ripari ed igrofilo appartenenti a diverse specie associati secondo modalità proprie costituente un'entità riconoscibile omogenea dal punto di vista strutturale e fisionomica (da manuale IFF).

FRAZIONE: nella geografia amministrativa italiana è una entità appartenente ad un comune, costituita da «un'area del territorio comunale comprendente, di norma, un centro abitato, nonché nuclei abitati e case sparse gravitanti sul centro»².

Tale gravitazione sussiste quando gli abitanti dei nuclei e delle case sparse sono attratti dal centro, cioè vi concorrono per ragioni di approvvigionamento, culto, istruzione, lavoro, affari e simili. Ha una sua propria individuazione derivante dai fenomeni di aggregazione e di gravitazione sociale che in essa si realizzano.

GREENWAY: In termini molto generici una "Greenaway" (in italiano via verde o percorso verde) viene definita da Tom Turner (1998) come un "percorso piacevole dal punto di vista ambientale". Questa definizione deriva dall'analisi del termine "Greenaway", che racchiude due concetti:

- **Green** (verde) che sta ad indicare non solo ciò che è vegetato ma tutto ciò che è apprezzabile dal punto di vista ambientale e quindi naturalistico, paesaggistico, storico-architettonico e culturale;
- **Way** (via, percorso) che oltre ad indicare fisicamente le vie di comunicazione (strade, ferrovie, fiumi, ecc.) rimanda ad un'idea di movimento, di comunicazione, di attività.³

Una **greenway** (letteralmente strada verde) è un percorso chiuso al traffico a motore, indirizzato generalmente a tutte le tipologie di utenti: pedoni, ciclisti, escursionisti a cavallo, pattinatori ecc., anche se in situazioni particolari alcuni utenti possono essere esclusi. Il tracciato può essere disegnato su un terreno vergine, ma di solito è la ristrutturazione di qualcosa già esistente come: sentieri naturali, linee ferroviarie dismesse, alzaie dei fiumi, strade di campagna o declassate (da Wikipedia).

MURO VERDE O SIEPE ANTI DERIVA: è una realizzazione vegetale di alte dimensioni in grado di intercettare eventuali derive aeree dei prodotti agricoli distribuiti tramite atomizzatore. La Direttiva Europea 2009/128/CE, recepita anche dall'Italia con D. Leg 150 del 14 agosto 2012, stabilisce le linee guida per misure di mitigazione del rischio per le acque superficiali e gli organismi non bersaglio.

NATURA 2000: Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.

La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

L.P.: Legge Provinciale.

PA: Piani urbanistici attuativi, strumenti disciplinati dalla L.P. 15/2015 relativi alla Pianificazione urbanistica comunale.

PAESAGGIO RURALE STORICO: La Comunità Valsugana e Tesino offre un patrimonio incomparabile di paesaggi forgiati dall'uomo nel corso dei secoli, rappresentativi della popolazione insediata che ha lasciato impronte sul territorio. Essi costituiscono un'eccezionale ricchezza, sono espressione dell'identità culturale e dell'immagine della nostra Comunità. Tali paesaggi rurali sono sottoposti a molteplici minacce e vanno conservati e ove possibile, ripristinati nella bellezza originale.

PERIMETRO TERRITORIO URBANIZZATO (TU): Corrisponde al perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità o in costruzione ed i lotti interclusi.

Non comprende:

- i nuclei o modesti addensamenti edilizi in ambiente rurale;
- gli insediamenti produttivi, impianti tecnici, cimiteri, impianti di distribuzione di carburanti e relativi servizi accessori, e simili, **se isolati** in ambiente extraurbano;
- le aree attrezzate per attività ricreative o sportive in ambiente extraurbano comportanti una quota modesta di edificazione o impermeabilizzazione del suolo;
- le aree interessate da attività estrattive e relativi impianti;
- gli allevamenti zootecnici.

PERIMETRO TERRITORIO URBANIZZABILE: Corrisponde al perimetro che comprende tutte le aree per nuovi insediamenti urbani o per l'ampliamento di ambiti specializzati per attività produttive o di poli funzionali previste in un uno strumento urbanistico comunale, ovvero l'insieme delle parti del territorio da sottoporre a trasformazioni urbanistiche sostanziali per l'espansione della città.

PRG: Piano Regolatore Generale Comunale.

PRGIS: Piano regolatore Generale Insediamenti Storici.

PTC: Piano Territoriale della Comunità: è lo strumento di governo del territorio e del paesaggio della Comunità Valsugana e Tesino.

PTC-IC: Piano Stralcio della politica degli Insediamenti Commerciali.

QUALITA' DELLA VITA: Il termine **qualità di vita** (o favorevoli condizioni di vita) indica il benessere di uno o più individui, non necessariamente della stessa specie, di un habitat, ambiente di lavoro, una comunità, città o nazione.

RESILIENZA: la capacità di un sistema di adattarsi al cambiamento. E' la capacità di una materia vivente di autoripararsi dopo un danno, o quella di una comunità o di un sistema ecologico di ritornare al suo stato iniziale, dopo essere stata sottoposta a una perturbazione che ha modificato quello stato.

SGAMOLLO: sgamollatura (o scamollatura) In agricoltura, taglio dei soli rami laterali di alcune piante arboree, praticato in modo che nel punto del taglio germoglino periodicamente nuovi rami da tagliare per varie utilizzazioni (fascine, foraggio ecc.). La pianta arborea cui si è praticata la s. è detta sgamollo (o scamollo), e ceduo a sgamollo è il tipo di ceduo in cui si tagliano solo i rami

lateralmente degli alberi, lasciando intatti il fusto e la parte superiore della chioma. (Enciclopedia Treccani on line)

SOCIAL HOUSING: con **housing sociale** o *social housing* (da non confondere con la tradizionale edilizia residenziale pubblica) si identifica una determinata tipologia di interventi immobiliari e urbanistici, dove questioni che di solito vengono gestite separatamente, sono affrontate in maniera organica nel medesimo contesto.

SOSTENIBILITÀ AVANZATA: condizione di equilibrio ambientale assicurata da un bilancio attivo fra evoluzione delle tecnologie disponibili e del quadro socio-amministrativo in atto, da un lato, e impatti antropici sull'ecosistema, dall'altro. In tal senso, sostenibili non sono solo le trasformazioni prive di impatti negativi, ma anche e soprattutto quelle in grado di incrementare la resilienza (capacità dell'ambiente ad assorbire un intervento senza snaturarsi) complessiva del sistema territoriale.

Sul: [m²]: è la somma delle superfici di tutti i piani, con esclusione dei piani interrati, dei sottotetti privi dei requisiti di altezza richiesti per l'abitabilità, dei porticati al piano terreno e dei balconi - anche se rientranti - purché aperti su almeno un lato nonché dei vani scala esterni aperti;

SUSSIDIARIETÀ: Il principio di sussidiarietà è regolato dall'articolo 118 della Costituzione italiana il quale prevede che "Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà". Tale principio implica che le diverse istituzioni debbano creare le condizioni necessarie per permettere alla persona e alle aggregazioni sociali di agire liberamente nello svolgimento della loro attività. L'intervento dell'entità di livello superiore, qualora fosse necessario, deve essere temporaneo e teso a restituire l'autonomia d'azione all'entità di livello inferiore.

SVILUPPO RURALE INTEGRATO: si intende un tipo di sviluppo, coerente e implicito nel concetto di distretto rurale, fondato sull'integrazione della funzione agricola con altre attività a diverso grado di connessione e caratterizzato dalla capacità di rafforzare e mantenere, al crescere del livello di benessere, la peculiarità della cultura rurale della Valsugana e Tesino, la specificità delle tecniche locali e il rendimento produttivo dell'identità territoriale.

TAGLIO A SCELTA: *Taglio di curazione o taglio a scelta colturale o taglio saltuario:* è il trattamento che solitamente si applica nelle fustaie multiplane ed ha lo scopo di raccogliere il prodotto finale, facilitare l'insediamento di nuova rinnovazione, effettuare interventi colturali e conservare la struttura multiplane. Gli alberi possono essere scelti singolarmente (per pedali) o per piccoli gruppi (due-cinque soggetti); in genere si utilizza parte delle piante mature di grosso diametro, soprattutto in presenza di rinnovazione già affermata, e si opera una selezione a livello dei diametri medi ed inferiori cercando di conferire al bosco una situazione equilibrata in termini di composizione specifica e di ripartizione dei diametri. Con questo taglio quindi si fanno contemporaneamente sia i tagli intercalari sia quelli di rinnovazione.⁴

TASSONOMIA: (dal greco: *τάξις, taxis*, ordinamento e *νομος, nomos*, norma o regola) è, nel suo significato più generale, la disciplina della classificazione. Abitualmente, si impiega il termine per designare la tassonomia biologica, ossia i criteri con cui si ordinano gli organismi in un sistema di classificazione composto da una gerarchia di taxa annidati.

TERRITORIO APERTO: l'insieme delle porzioni di territorio, comunque utilizzate, esterne Ai centri abitati-insediamenti densi.

TUTELA DELL'AMBIENTE: è un'area del diritto che si occupa di codificare e definire le leggi, le norme ed i regolamenti che sono disposti a tutela dell'ambiente.

UNITÀ DI PAESAGGIO (U.P.) vedi pag. 17: Le Unità di paesaggio rappresentano ambiti territoriali con specifiche, distintive e omogenee caratteristiche di formazione e di evoluzione. Esse permettono di individuare l'originalità del paesaggio e di precisarne gli elementi caratterizzanti.

UNITÀ INSEDIATIVA: ossia come unità progettuali omogenee, capaci di suggerire soluzioni progettuali coerenti con la forma dei luoghi.

Zone = Aree

Sommario

PARTE I° STRUTTURA E GESTIONE DEL PIANO TERRITORIALE DELLA COMUNITA'	1
TITOLO I° FINALITÀ, OGGETTI, ELABORATI COSTITUTIVI ED EFFICACIA DEL PIANO.....	1
Art. 1 (P) Il PTC: gli obiettivi, la sua attuazione e campo di applicazione	1
Art. 2 (P) Gli elementi costitutivi e struttura cartografica del Piano stralcio Territoriale della Comunità (PTC)	2
Art. 3 (P) disciplina della carta del paesaggio.....	6
Art. 4 Elementi costitutivi della Carta del paesaggio.....	6
Art. 5 (P) Struttura della Carta del paesaggio	7
Art. 6 (P) Sistemi paesaggistici: Sistemi complessi di paesaggio	10
Art. 7 (P) Sistemi paesaggistici: paesaggi di particolare pregio.....	11
Art. 8 (P) Aree di tutela ambientale.....	12
TITOLO II° RAPPORTO DEL PTC CON GLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI E MODALITA' DI ATTUAZIONE	14
Art. 9 (P) Disposizioni del PTC	14
Art. 10 (P) Adeguamento della pianificazione locale (PRG) alla previsione urbanistica del PTC	14
Art. 11 (P) Le modalità di attuazione	14
PARTE II ^a	15
TITOLO I° SISTEMA PAESISTICO AMBIENTALE E STORICO CULTURALE	15
ART. 12 (P) Le Unità di Paesaggio, Fronti di pregio e limite espansione abitati (sistemi Complessi ed Elementari)	15
Art. 13 (P) Ambiti elementari di paesaggio: Aree urbanizzate	15
Art. 14 (P) Ambiti elementari di paesaggio: Aree rurali.....	17
Art. 15 (P) Ambiti elementari di paesaggio: Pascoli	20
Art. 16 (P) Ambiti elementari di paesaggio: Pascoli abbandonati	20
Art. 17 (I) Ambiti elementari di paesaggio: Bosco	21
Art. 18 (I) Ambiti elementari di paesaggio: Boschi di neoformazione	23
Art. 19 (P) Ambiti elementari di paesaggio: fiumi, torrenti, laghi.....	24
Art. 20 (P) Ambiti elementari di paesaggio: Rocce.....	25
Art. 21 (P) Ambiti elementari di paesaggio: Riserve Naturali	25
Art. 22 (P) Ambiti elementari di paesaggio: Cave	26
Art. 23 (P) Ecologia del paesaggio.....	26
Art. 24 (P) Rete Ecologica ambientale	26
Art. 25 (P) Invasi ed alvei dei corsi d'acqua	27
Art. 26 (P) Le aree di protezione fluviale e ambiti fluviali di interesse ecologico e paesaggistico	28
Art. 26.1 ambito ecologico con VALENZA ELEVATA.	28
Art. 26.2 ambito ecologico con VALENZA MEDIOCRE.....	29
Art. 26.3 ambito ecologico con VALENZA BASSA.	30
Art. 26.4 AREE di protezione fluviale: ambito paesaggistico (rif. art. 6 lettera e).	31
Art. 26.5 AREE di protezione fluviale: ambito idraulico.....	32
Art. 26.6 AREE di protezione fluviale: reti delle riserve	32

Art. 27 (P) Le aree a vocazione agricola.....	32
Art. 28 (I) La gestione del bosco (sistema forestale).....	36
Art. 29 (P) I pascoli alpini, malghe alpine, sistema della transumanza	39
Art. 30 (P) Gli alberi monumentali, filari e siepi.....	40
Art. 31 (P) Le aree protette e gli habitat naturali	40
Art. 32 (D) Terrazzamenti	41
TITOLO II° LA GESTIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI.....	42
Art. 33 (S) L'inquinamento elettromagnetico	42
Art. 34 (I) L'inquinamento luminoso	42
Art. 35 (I) L'inquinamento acustico.....	42
Art. 36 (S) Il Radon e la radioattività	43
TITOLO III° SISTEMA URBANISTICO-TERRITORIALE.....	44
Capo I° specificità degli ambiti insediativi	44
Art. 37 (P) La salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico: gli elementi, manufatti e siti di pregio individuati dal PUP	44
Art. 38 (P) Le connotazioni delle aree urbanizzate: fronti di pregio e limiti espansione degli abitati.....	44
Art. 39 (P) Le direttive per la pianificazione comunale	44
Art. 40 (P) La qualità edilizia e l'architettura bioclimatica	46
Art. 41 (P) Il Piano colore.....	46
Art. 42 (I) Le greenways, le piste ciclopeditoni e gli itinerari storico etnografici.....	48
TITOLO IV° IL SISTEMA SOCIO ECONOMICO	48
Capo I° aree insediate	48
Art. 43 (P) I Poli produttivi e aree produttive	48
Art. 44 (I) Le industrie a rischio	50
Art. 45 (P) Sistema distributivo commerciale: rapporto del PTC con il Piano stralcio del commercio	50
TITOLO V° SALVAGUARDIA E NORME TRANSITORIE E FINALI.....	52
Art. 46 (P) Salvaguardia del PTC.....	52
Art. 47 (P) Norme transitorie e finali.....	52
Art. 48 (P) Entrata in vigore del piano	52
Art. 49 (P) Deroga.....	52
NOTE A MARGINE	53

Legenda sigle:

Al fine di ottimizzare l'interpretazione delle presenti *Norme*, si precisa l'accezione specifica qui conferita ai seguenti termini, in quanto essenziali all'articolazione dei livelli di prescrittività negli enunciati normativi del piano:

(P) = norma prescrittiva;

(D) = norma direttiva;

(I) = norma di indirizzo;

(S) = norma di suggerimento.

Le norme tecniche sono considerate:

Prescrittive, cogenti (P), input operativo di natura vincolante, cui conformarsi con aderenza ai contenuti specifici. Cioè da rispettarsi obbligatoriamente;

Direttiva, prestazionale (D), vincola il Comune a cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza della Comunità in merito alla forma e ai mezzi;

Indirizzo (I), input operativo di natura orientativa, ineludibile ma non vincolante, da applicare con l'opportuna elasticità, ancorché con aderenza alla filosofia del piano;

Suggerimento (S) (o raccomandazione): input qualificante ai fini del buon governo del territorio della Comunità.

PARTE I° STRUTTURA E GESTIONE DEL PIANO TERRITORIALE DELLA COMUNITA'

TITOLO I° FINALITÀ, OGGETTI, ELABORATI COSTITUTIVI ED EFFICACIA DEL PIANO

Art. 1

(P) Il PTC: gli obiettivi, la sua attuazione e campo di applicazione

obiettivi

1. La Comunità Valsugana e Tesino, con il presente Piano Territoriale della Comunità (in seguito denominato PTC) promuove e garantisce la tutela delle risorse essenziali del territorio in quanto beni comuni che costituiscono patrimonio della Comunità.

2. L'insieme delle risorse essenziali di cui al comma 1 è costituito da:

- a) aria, acqua, suolo e ecosistemi della fauna e della flora;
- b) città, borghi, nuclei e sistemi degli insediamenti;
- c) paesaggio e documenti della cultura;
- d) sistemi infrastrutturali e tecnologici.

3. Nessuna delle risorse essenziali del territorio di cui al precedente comma 2 può essere alterata e/o ridotta in modo significativo e irreversibile in riferimento agli equilibri degli ecosistemi di cui è componente.

4. Le azioni di trasformazione del territorio sono soggette a procedure preventive di valutazione degli effetti ambientali previste dalla legge urbanistica provinciale e dalle presenti norme di attuazione.

5. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali sono consentiti esclusivamente qualora non sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti.

6. I nuovi insediamenti e gli interventi di sostituzione dei tessuti insediativi sono consentiti solo se esistono o siano contestualmente realizzate le infrastrutture che consentono la tutela delle risorse essenziali del territorio.

7. Nel dettaglio progettuale, il presente PTC persegue i seguenti obiettivi o meta-obiettivi:

- La tutela dell'ambiente e la valorizzazione degli ecosistemi;
- La tutela responsabile dell'intero territorio della Comunità, articolandola in relazione a valori e vulnerabilità da un lato e opportunità evolutive dall'altro;
- L'assetto idrogeologico e la difesa del suolo;
- L'individuazione di una rete ecologica locale per la conservazione della bio-diversità;
- La sostenibilità dei sistemi insediativi mediante la riduzione del consumo di suolo;

L'indirizzo delle trasformazioni territoriali secondo criteri di *evolutività virtuosa* e in aderenza a un modello di *sviluppo rurale integrato* (cioè una condizione di equilibrio ambientale assicurata da un bilancio attivo fra evoluzione delle tecnologie disponibili e del quadro socio amministrativo in atto, da un lato, e impatti antropici sull'ecosistema, dall'altro. In tal senso, sostenibili non sono solo le trasformazioni prive di impatti negativi, ma anche e soprattutto quelle in grado di incrementare la resilienza complessiva del sistema territoriale;

L'assetto della viabilità e delle reti per la mobilità su gomma e rotaia di valenza sovracomunale, fatti salvi gli interventi contemplati dal piano provinciale della mobilità;

- L'assetto del sistema sciistico;
- Il consolidamento del posizionamento strategico della Comunità nel sistema economico provinciale e a cuscinetto tra la Regione Veneto ed il Trentino;
- L'introduzione di Piani Attuativi e/o della Perequazione Urbanistica.

Attuazione

8. Il presente PTC è lo strumento di governo del territorio e del paesaggio dell'intero territorio della Comunità Valsugana e Tesino.

9. Il presente PTC è formato in conformità ai principi ed obiettivi di cui art. 23 della L.P. 4 agosto 2015 n° 15 "legge provinciale per il governo del territorio" e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento ai disposti dell'art. 23 comma 4 per la struttura del PTC.

10. Il Piano si configura come atto di pianificazione territoriale strategica che, rispettando gli indirizzi e le linee guida degli strumenti di pianificazione territoriale della provincia di Trento (L.P. 4 agosto 2015 n° 15 "legge provinciale per il governo del territorio"), declina e sviluppa un quadro di coerenza generale per un elevato livello di sostenibilità e competitività del sistema territoriale, affiancato alla tutela degli interessi sovracomunali secondo un modello di dialogo e di cooperazione con gli enti locali e le varie articolazioni della società, in coerente applicazione del principio di sussidiarietà richiamato dall'art. 118 della Costituzione Italiana.

11. Il PTC promuove un meta-obiettivo finalizzato ad una nuova strategia di semplificazione delle regole e di stimolo all'espressione delle energie e delle sinergie pubbliche e private per migliorare la qualità della vita della Comunità Valsugana e Tesino, preservandone e valorizzandone le peculiarità storiche, ambientali e culturali.

12. Le norme tecniche sono articolate con riferimento ai sistemi omogenei, che identificano regole preposte alla cura di specifici interessi pubblici.

Campo di applicazione

13. I Comuni e gli altri Enti interessati utilizzeranno i contenuti del presente PTC nel pieno rispetto delle rispettive competenze, come definite dalla legislazione provinciale vigente, nonché delle debite applicazioni del principio di sussidiarietà.

14. Qualora le disposizioni normative provinciali e nazionali richiamate nella presente normativa, dovessero subire delle modifiche ed integrazioni, l'adeguamento avverrà automaticamente senza necessità di adottare alcuna variante d'adeguamento.

Art. 2

(P) Gli elementi costitutivi e struttura cartografica del Piano stralcio Territoriale della Comunità (PTC)

1. I documenti costitutivi del "**Piano Territoriale della Comunità (PTC)**" sono i seguenti:

- **QUADRO CONOSCITIVO (Vit):**

Risultati delle analisi eseguite nello studio predisposto dal Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio del Politecnico e Università di Torino, intitolato "*Report finale di ricerca Comunità di Valle Valsugana e Tesino*" di data 9 giugno 2014;

DOCUMENTI DEL PIANO

- **NORME DI ATTUAZIONE:** (arch. Renzo Giovannini)

E' il documento fondamentale dell'Attuazione del PTC, composto da n° 49 Articoli, numerati da 1 a 49);

- **RELAZIONE ILLUSTRATIVA:** (arch. Renzo Giovannini)

E' il documento finale di sintesi del PTC, contenente il richiamo a tutti gli elaborati progettuali e di analisi, nonché alle specifiche relazioni illustrative, relativamente alla parte del presente Piano stralcio;

- **Relazione Illustrativa:** (dott. Bruno Grisenti, Studio 3e; Studio PROAP)

della carta del paesaggio del Piano Territoriale della Comunità, composta da documenti ed analisi nonché dalle strategie operative contenute nelle schede, e organizzate in parti analitiche riferite ai vari temi del territorio.

Alle schede di analisi previste dall' Allegato F1 del PUP si aggiungono le schede **"B5 – Sistemi rurali"** del Capitolo 3.3 – **"Sistema rurale"**, i contenuti espressi nel Capitolo 3.7 – **"Ecologia del paesaggio"** e il Capitolo **"Strategia"** che rappresentano ulteriori elementi analitici di dettaglio del territorio, riportate nella relazione illustrativa della carta del paesaggio.

- **RELAZIONE** (Prof. Maurizio Siligardi)

A completamento della carta di protezione fluviale relativa all'individuazione e definizione delle aree di protezione fluviale nel territorio della Comunità Valsugana, Tesino;

- **RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA:**

Documento composto da:

- Volume 1° rapporto ambientale: quadro conoscitivo e valutazione delle strategie;
- Volume 2° rapporto ambientale: valutazione delle azioni.

La relazione, divisa in due parti, è il risultato di un percorso valutativo sviluppato parallelamente all'elaborazione del PTC.

E' un elaborato di fondamentale importanza affinché la stima degli impatti delle azioni di Piano sull'ambiente è stata effettuata nella fase di stesura, aiutando negli aggiustamenti e nelle integrazioni necessarie per un corretto inserimento ambientale dello stesso. ([Agenda 21 Consulting Srl; dott. Simone Dalla Libera](#)).

• CARTOGRAFIA DI PIANO

- **CARTA DELLE TUTELE:** (dott. Bruno Grisenti, Studio 3e; Studio PROAP)

Le tavole numerate da T1 fino a T12 alla scala 1:10.000, riportano i perimetri delle aree soggette alla tutela ambientale;

Elenco dei beni Ambientali e Culturali (individuazione di 19 beni ambientali e 98 beni Culturali);

- **CARTA DEL PAESAGGIO:** (dott. Bruno Grisenti, Studio 3e; Studio PROAP)

Le tavole numerate da P1 fino a P11 alla scala 1:10.000, riportano i perimetri delle aree DI PAESAGGIO;

- **CARTA DELLE AREE AGRICOLE:** (dott. Bruno Grisenti, Studio 3e; Studio PROAP)

Le tavole numerate da A1 fino a A11 alla scala 1:10.000, riportano i perimetri delle aree agricole e delle sottoclassi;

- **CARTA DELLE AREE DI PROTEZIONE FLUVIALE DI CARATTERE ECOLOGICO:**

(Prof. Maurizio Siligardi)

Le carte della protezione fluviale sono numerate da APF1 a APF11 e sono alla scala 1:10.000;

- **CARTA DELL'INDIVIDUAZIONE E DELIMITAZIONE DELLE AREE PRODUTTIVE DI INTERESSE PROVINCIALE:** (arch. Marco Malossini)

Tavola n° 05 alla scala 1:10.000, riportante le modifiche introdotte di progetto e di raffronto alle aree produttive di interesse provinciale;

• CARTOGRAFIA DI ANALISI

A- Sistema paesistico-ambientale e socio-culturale: analisi (dott. Bruno Grisenti, Studio 3e; Studio PROAP)

CARTA DEL PAESAGGIO

Tavole:

Carta del paesaggio - tavole di analisi: n° 11 tavole

- | | |
|--|-----------------|
| • Tavola A: sistema edificato | scala 1:40.000; |
| • Tavola B: Sistema rurale | scala 1:40.000; |
| • Tavola B1: Sistema rurale – Struttura agricola | scala 1:40.000; |
| • Tavola C1: Sistema forestale – Bosco 1973 | scala 1:40.000; |
| • Tavola C2: Sistema forestale – Bosco 2011 e sistema complessodi intervento forestale | scala 1:40.000; |
| • Tavola C3: Sistema forestale – Bosco di neoformazione | scala 1:40.000; |
| • Tavola D: Sistema alpino | scala 1:40.000; |
| • Tavola E: Sistema fluviale | scala 1:40.000; |
| • Tavola F: Ecologia del paesaggio | scala 1:40.000; |
| • Tavola PP: Paesaggio Percepito | scala 1:40.000; |
| • Tavola TER: Paesaggi terrazzati | scala 1:40.000. |

Carta delle Aree Agricole Raffronto –

Raffronto: Numero 11 tavole alla scala 1:10.000, numerate da Ar1 a Ar11

B - Sistema Urbanistico-territoriale

AREE PRODUTTIVE: (arch. Marco Malossini)

Tavola n° 01 individuazione, delimitazione e disciplina del sistema insediativo: ambito del fondovalle Occidentale

scala 1:10000;

Tavola n° 02 individuazione, delimitazione e disciplina del sistema insediativo: ambito del fondovalle centrale

scala 1:10000;

Tavola n° 03 individuazione, delimitazione e disciplina del sistema insediativo: ambito del fondovalle orientale

scala 1:10000;

Tavola n° 04 individuazione, delimitazione e disciplina del sistema insediativo: ambito territoriale di versante, a ambito del Tesino

scala 1:10000;

Relazione:

Manuale tipologico delle azioni per una disciplina delle aree produttive⁵;

Relazione: (dott. Claudio Filippi):

Documentazione relativa all'”**indagine sulle aree produttive della Comunità Valsugana e Tesino**”.

Art. 3**(P) disciplina della carta del paesaggio**

1. Approfondisce e interpreta la Carta del Paesaggio delineata dal Piano Urbanistico Provinciale partendo dalle Linee guida per la pianificazione relative alla Carta del Paesaggio (**Allegato F1 del PUP**), con riguardo all'ambito territoriale della Comunità, sulla base del metodo e dei contenuti della corrispondente cartografia del PUP.

2. Contiene la descrizione dell'insieme dei valori ambientali e culturali da valorizzare, in relazione agli ambiti paesistici e al carattere che presentano localmente. In particolare descrive le dinamiche della struttura insediativa, nelle sue fasi storiche significative; individua i fattori paesaggistici decisivi per la sostenibilità ambientale e indica strategie territoriali di sostegno alla qualità del paesaggio, anche sulla base dell'analisi antropologica, come valorizzare il capitale sociale e territoriale, suggerendo eventualmente le forme di aggregazione insediativa da prediligere;

3. Specifica gli elementi distintivi dell'identità del territorio, individuando, a partire dalle invarianti del PUP, il patrimonio culturale, ambientale e quello legato alla civiltà materiale che si è storicamente sedimentato, sottolineando quei valori e simboli che fanno parte della cultura locale;

4. Individua quegli elementi che esprimono linee condivise di sviluppo socio economico che fanno parte dell'identità locale e quei caratteri singolari che localmente rendono attrattivo e godibile il territorio, definendo così anche la modalità delle sue potenziali trasformazioni.

5. Definisce e approfondisce gli ambiti della Carta del Paesaggio in coerenza con i criteri e gli indirizzi generali per la formulazione del Piano territoriale di Comunità Valsugana e Tesino contenute nell'Accordo quadro di programma.

6. Elementi di approfondimento sul tema del paesaggio sono sviluppati attraverso l'applicazione della legge provinciale n. 15 del 2015 *"Pianificazione urbanistica e governo del territorio"* all'art. 72 che ha istituito il *"Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio"*. Il Fondo prevede il finanziamento di *"progetti e interventi, pubblici e privati, finalizzati alla conservazione, alla sistemazione o al ripristino del paesaggio, sia a carattere puntuale che di area vasta"*.

7. Qualora le disposizioni di grado superiore richiamate all'interno delle presenti norme dovessero subire delle modifiche, l'adeguamento avverrà d'ufficio senza la necessità di adottare alcuna variante d'adeguamento.

Art. 4**Elementi costitutivi della Carta del paesaggio**

1. La Carta del Paesaggio è costituita da elementi analitico - descrittivi in sintonia con quanto stabilito **dall'Allegato F1 MATERIALI DI SUPPORTO PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - LINEE GUIDA PER LA PIANIFICAZIONE RELATIVE ALLA**

CARTA DEL PAESAGGIO alla Legge provinciale 27 maggio 2008 n. 5
"Approvazione del nuovo Piano Urbanistico Provinciale".

Art. 5

(P) Struttura della Carta del paesaggio

1. La Carta del Paesaggio definisce, sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, le strategie e le regole per uno sviluppo sostenibile della Comunità.
2. La Carta del paesaggio va consultata integrando le schede analitiche, la relazione illustrativa, i dati cartografici e le norme. La mera consultazione delle presenti Norme non è sufficiente a garantire la comprensione degli obiettivi e delle strategie espresse nel corpus della Carta; si richiede pertanto all'operatore lo sforzo interpretativo al fine di operare delle scelte motivate.
3. Schede analitiche: la Carta del Paesaggio è il risultato dell'analisi condotta attraverso l'individuazione di strategie, obiettivi e azioni. Le strategie, gli obiettivi e le azioni sono organizzate in schede analitiche riferite ai vari temi del territorio e distinte secondo lo schema indicato nell'Allegato F1 del PUP. Alle schede di analisi previste dall' Allegato F1 del PUP si aggiungono le schede "B5 – Sistemi colturali" del Capitolo 3.3 – "Sistema rurale", i contenuti espressi nel Capitolo 3.7 – "Ecologia del paesaggio" e il Capitolo 4 "Strategia" che rappresentano ulteriori elementi analitici di dettaglio del territorio. Le Schede analitiche sono distinte in:

3.2. Sistema edificato

- A1 Centri storici e tradizionali compatti:
 - o A1.1. Centri principali;
 - o A1.2. Centri minori.
- A2 Centri storici sparsi:
 - o A2.1. Centri storici residenziali;
 - o A2.2. Masi;
 - o A2.3. Malghe;
 - o A2.4. Baite e rifugi.
- A3 Insediamenti recenti:
 - o A3.1. Civili;
 - o A3.2. Industriali.
- A4 Insediamenti futuri:
 - o A4.1. Civili;
 - o A4.2. Industriali.

3.3. Sistema Rurale

- B1 Comuni con estensione dell'edificato inferiore a quella delle aree rurali;
- B2 Comuni con estensione dell'edificato pari a quella delle aree rurali;
- B4 Paesaggi rurali:
 - o B4.1. Margini e confini: paesaggio rurale abbandonato;
 - o B4.2. Aree rurali tra edificati con tendenza dell'edificato ad agglomerarsi in un unico centro;
 - o B4.3. Aree rurali tra edificato e asse viario;
 - o B4.4. Aree rurali tra edificato e lungo il fiume;
- B5 Sistemi colturali:

- o B5.1 Modalità di coltivazione;
- o B5.2 Agricoltura intensiva;
- o B5.3 Intensiva specializzata: Piccoli frutti;
- o B5.4 Intensiva: frutteti specializzati;
- o B5.5 Intensiva: indirizzo cerealicolo – zootecnico;
- o B5.6 Agricoltura estensiva;
- o B5.7 Estensiva: alpeggio;
- o B5.8 Estensiva: castagno.

3.4. Sistema forestale:

- C1 Rapporto con gli abitati;
- C2 Rapporto con l'acqua;
- C3 Rapporto con l'edilizia stagionale;
- C4 Rapporto con le altre infrastrutture;
- C5 Rapporto con il sistema rurale.

3.5. Sistema alpino:

- D1 Pascoli alpini;
- D2 Malghe alpine;
- D3 Transumanza;
- D4 Piste da sci.

3.6. Sistema fluviale:

- E0 Paesaggi d'acqua: il Brenta;
- E1 Paesaggi d'acqua integri;
- E2 Paesaggi d'acqua compromessi;
- E3 Paesaggi d'acqua antropizzati;
- E4 Specificità;
- E4.1 Continuità;
- E4.2 Naturalità;
- E4.3 Fruibilità;
- E5 Destinazione urbanistica.

3.7. Ecologia del paesaggio:

- Scheda: Definizione delle aree soglia (ecotoni).

4. Strategia:

- o Analisi SWOT - Azioni e regole (matrici consultabili dei sistemi);
- o Vision strategica.

4. Le strategie indicate nelle singole schede analitiche sono relazionate al paesaggio attraverso un'analisi SWOT a matrice opera / impatto. Il processo di definizione della strategia e la relazione con il sistema è così articolato:

- Consultazione della **Matrice opera/impatto** per l'individuazione dell'azione all'interno del sistema complesso di riferimento;
- Individuazione all'interno della **Matrice opera/impatto** delle *esternalità positive* o *negative* dell'intervento in funzione del sottosistema;
- Consultazione della **Scheda** relativa al sottosistema di riferimento per individuare le *regole* e *strategie* di intervento.
- Consultazione della **Carta del paesaggio** e delle presenti **norme** come sintesi delle indicazioni dei sistemi derivanti dall'analisi SWOT.

5. Cartografia – Sistemi complessi di paesaggio: la Carta del paesaggio segue un'articolazione per sistemi complessi di paesaggio. I Sistemi complessi di

paesaggio, rappresentati con bande cromatiche alternate per consentire la lettura del sottostante ambito elementare di paesaggio, danno luogo a combinazioni cromatiche, che non è possibile riprodurre in legenda, ma che sono tuttavia comprensibili. I sistemi complessi di paesaggio suggeriscono paesaggi senza comportare vincoli urbanistici e sono distinti in:

- a) Sistema edificato;
- b) Sistema rurale;
- c) Sistema forestale;
- d) Sistema alpino;
- e) Sistema fluviale.

6. Cartografia – Ambiti elementari di paesaggio: La Carta del paesaggio segue un'articolazione per Ambiti elementari di paesaggio e sono distinti in:

- a) Aree urbanizzate;
- b) Aree rurali;
- c) Pascoli;
- d) Pascoli abbandonati;
- e) Bosco;
- f) Boschi di neoformazione;
- g) Fiumi, torrenti, laghi;
- h) Rocce;
- i) Riserve naturali;
- j) Cave.

7. Cartografia – indicazioni strategiche: La Carta del paesaggio segue un'articolazione per indicazioni strategiche che si distinguono in:

- a) Fronti di pregio (Carta del paesaggio);
- b) Limite di espansione degli abitati (Carta del paesaggio);
- c) Paesaggi di particolare pregio (Carta del paesaggio);
- d) Aree agricole (Tavola AA – Aree agricole);
- e) Sistemi terrazzati (Tavola T Tutela Ambientale);
- f) Boschi di protezione (Tavole da A1 a A11 Carta Aree Agricole);
- g) Ecologia del paesaggio (Tavola F Ecologia del Paesaggio);
- h) Tutela ambientale (Tavola T tutela ambientale);
- i) Boschi di neoformazione (Tavola P carta del Paesaggio).

Art. 6

(P) Sistemi paesaggistici: Sistemi complessi di paesaggio

1. In riferimento al 7° comma dell'art. 1, il PTC definisce, sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, le strategie per uno sviluppo sostenibile della Comunità, nell'obiettivo di conseguire un elevato livello di competitività del sistema territoriale, di riequilibrio e di coesione sociale e di valorizzazione delle identità locali.

2. Il PTC presenta una visione di lungo periodo per l'attuazione delle strategie, e un monitoraggio **quinquennale** per la verifica e aggiornamento delle azioni.

3. Il quadro normativo del PTC, in coerenza con i contenuti di cui all'art. 23 della L.P. n. 15/2015 e s.m., segue un'articolazione per temi paesaggistici:

a) sistema complesso di paesaggio di interesse edificato tradizionale e centri storici:

1. Questo sistema ha una particolare rilevanza perché comprende tutto ciò che nel corso dei secoli l'uomo ha realizzato per abitare e per produrre. L'edificato si è adattato alle differenti situazioni orografiche, alle funzioni / servizi ad esso attribuito e alle culture e tradizioni italiane o tirolesi. Seguendo questi stimoli l'edificato ha sviluppato linguaggi architettonici e urbanistici originali e riconoscibili, espressione di un forte legame con l'economia e con il luogo secondo schemi ampiamente collaudati e perfezionati nel corso del tempo.

2. Il sistema complesso di paesaggio degli insediamenti storici che comprende sia i centri compatti sia quelli sparsi, è oggetto di attenzione da parte della Provincia fin dal 1978. Tutti i centri storici sono stati catalogati, pianificati, e, in parte, recuperati. Il materiale disponibile va ora aggiornato nei PRG, perché le trasformazioni incalzano, con il rischio di perdere o di alterare la testimonianza più alta della civiltà e dell'identità trentina che il PUP pone come invariante;

b) Sistema complesso di paesaggio di interesse rurale:

1. Questa porzione del territorio (10 per cento circa) rappresenta la componente fondamentale per il paesaggio e per il suo equilibrio in quanto a questa superficie è assegnato il compito di garantire il ruolo territoriale di relazione agli altri sistemi.

2. Il paesaggio rurale comprende strutture paesaggistiche la cui identità è legata prevalentemente all'uso agricolo e alle forme degli insediamenti agricoli. Su questo elemento si innestano quattro principali dinamiche evolutive: il fenomeno dell'abbandono dell'uso agricolo, l'erosione del sistema per crescita dell'edificato, l'alterazione percettiva per contaminazione infrastrutturale e per ultimo il fenomeno di sostituzione colturale.

3. Il paesaggio di interesse rurale si distingue a seconda dell'uso del suolo, delle stagioni, delle sistemazioni agrarie che ne modellano il versante secondo schemi di natura colturale ed economica, per la presenza di pratiche estensive, intensive o di abbandono, della quota e della contaminazione infrastrutturale. Tutti questi elementi concorrono alla formazione di diversi paesaggi.

c) Sistema complesso di paesaggio di interesse forestale:

1. Struttura identitaria in cui prevalgono aspetti naturali tipici dell'ambiente forestale ed elementi geomorfologici a marcata genesi e caratterizzazione

naturale. In questo paesaggio i principali agenti generatori della trasformazione del paesaggio sono naturali e gravitativi. Le azioni antropiche sono secondarie e riconducibili ad aspetti selvicolturali.

2. Il bosco costituisce il paesaggio più esteso della Comunità. Già questo ne sottolinea il rilievo al quale contribuiscono le molteplici funzioni che il bosco svolge: sicurezza; economica; ecologica; e ricreativa.

3. I paesaggi forestali sono mutevoli in funzione della stagione, con la quota, secondo il tipo forestale, la densità, l'estensione. Il bosco può essere inaccessibile o percorso da strade e da piste; può essere continuo o intervallato da radure, da pascoli, da edifici. Tutti questi elementi concorrono alla formazione di diversi paesaggi.

d) Sistema complesso di paesaggio di interesse alpino:

1. Il paesaggio alpino comprende tutte quelle strutture identitarie in cui prevalgono aspetti ed elementi geomorfologici e naturali tipici; è ambiente culturale segnato dalle pratiche alpicolturali.

2. Il paesaggio alpino è costituito da cime e versanti rocciosi che scendono fino alle superfici prative primarie e ai lembi sommitali della superficie forestale. Le differenti facies che concorrono alla rappresentazione del paesaggio alpino derivano da ambienti che sono stati modellati lentamente dalle forze della natura nel corso di milioni di anni e che portano anche tracce dell'uomo: trincee, strade, piste, malghe, strutture stagionali, cave, bacini, antenne, tralicci.

3. I paesaggi integri incardinati in questo sistema testimoniano la storia della terra. Nel paesaggio alpino la presenza dell'uomo deve essere limitata e rispettosa; la pianificazione territoriale dovrà agire avendo ben chiare le situazioni di partenza e le conseguenze di scelte, sia settoriali che generali.

e) Sistema complesso di paesaggio di interesse fluviale:

1. Il paesaggio fluviale è una struttura paesaggistica in cui l'elemento fondamentale è l'acqua, inteso come agente generatore e trasformatore di paesaggi naturali o elemento energetico e produttivo.

2. La carta del paesaggio attribuisce all'acqua un ruolo primario, rappresentandola come un paesaggio unitario e continuo in qualsiasi forma si presenti: ghiacciai, torrenti, fiumi, laghi, bacini.

3. L'importanza dell'acqua è tema di grande attualità; una generale riduzione delle precipitazioni, dei ghiacciai e delle disponibilità per gli usi più diversi, impone subito un atteggiamento di tutela e di risparmio che dovrà essere attuato a tutti i livelli, razionalizzando le reti di distribuzione, i sistemi di irrigazione, i processi produttivi.

4. Su tali aree si applicano i disposti del successivo art. 26 "*aree di protezione fluviale: ambito paesaggistico; ambito idraulico e rete delle riserve*".

Art. 7

(P) Sistemi paesaggistici: paesaggi di particolare pregio

1. La Carta del Paesaggio indica i **Paesaggi di particolare pregio** come elementi di eccellenza che rappresentano bellezze naturali, particolarità ecologiche o

ambientali, insediamenti di notevole valenza paesaggistica così come specificati e descritti nell' Elenco delle invarianti del PUP.

2. I Paesaggi di particolare pregio annoverano altre categorie di beni che presuppongono precise norme di tutela. Si tratta dei beni culturali, distinti nei beni archeologici, architettonici e storico-artistici dichiarati di interesse culturale secondo il cosiddetto "Codice dei beni culturali". Sono anche individuate le "aree ed i siti di interesse archeologico" che sono indicati in uno specifico elenco dell'Allegato 1 al PUP.

3. Sono un insieme di beni rappresentativi dell'identità territoriale in virtù della particolare rilevanza ambientale, archeologica e storico-culturale, paesaggistica riferita alla scala territoriale. I paesaggi di particolare pregio contribuiscono a garantire la riconoscibilità del territorio in quanto tutti questi beni costituiscono un ordito nel tessuto del paesaggio sia insediato che aperto, in molti casi rappresentano un'emergenza rispetto ai percorsi storici.

4. Gli interventi e la pianificazione territoriale devono assicurare la valorizzazione delle relazioni tra beni e territorio, in quanto fondamento stesso del riconoscimento.

Art. 8

(P) Aree di tutela ambientale

1. La Carta delle Tutele ambientali (**tavole da T1 a T12**) definisce le aree all'interno delle quali il territorio è soggetto a particolari tutele e la tutela del paesaggio in queste aree si svolge secondo le norme della Legge Urbanistica Provinciale. Sono aree di tutela ambientale i territori, naturali o trasformati dall'opera dell'uomo, caratterizzati da singolarità geologica, flori-faunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria o da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato storico, formale e culturale o per i loro valori di civiltà. Tali aree comprendono anche quelle indicate dall'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

2. Le modalità per l'esercizio della tutela sono definite nella Carta del Paesaggio.

3. La Carta del Paesaggio recepisce il sistema vincolistico del PUP e delle norme superiori in vigore.

4. Le tavole da T1 a T12 tutela ambientale individuano come elementi di eccellenza i Beni ambientali che rappresentano bellezze naturali, particolarità ecologiche o ambientali, insediamenti di notevole valenza paesaggistica così come specificati nell' **Art. 7 – Sistemi paesaggistici: Paesaggi di particolare pregio**.

5. La qualità architettonica delle proposte deve perseguire l'armonico inserimento degli interventi nel contesto di riferimento e deve essere elaborata sulla base dei principi desumibili dalla Carta del paesaggio ed in particolare perseguire l'obiettivo della tutela, della valorizzazione e del miglioramento del paesaggio attraverso:

- La conservazione dei caratteri che definiscono l'identità e la leggibilità del territorio mediante gli indirizzi di tutela del paesaggio per la pianificazione comunale, così come riportati nelle tavole di piano e nella relazione illustrativa della Carta del paesaggio del PTC;

- Il miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di trasformazione del territorio;
- La diffusione e conoscenza dei valori paesistico ambientali e la loro fruizione da parte dei cittadini;
- Il riconoscimento dei valori ed i beni paesistici, intesi sia come fenomeni singoli sia come sistemi di relazione fra i fenomeni e come contesti ed orizzonti paesistici;
- L'assunzione dei suddetti valori e beni quali fattori qualificanti disciplinandone l'uso e le trasformazioni del territorio;
- Disponendo azioni per mantenere e migliorare nel tempo la qualità del paesaggio.

TITOLO II° RAPPORTO DEL PTC CON GLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI E MODALITA' DI ATTUAZIONE

Art. 9

(P) Disposizioni del PTC

1. Per le norme si intendono tutte le disposizioni del PTC;
2. L'articolazione delle norme è così definita:
 - gli articoli che hanno contenuti di carattere prescrittivo o cogente, indicati con la lettera **(P)** devono essere recepiti ed applicati dai comuni nella loro attività pianificatoria per garantire la piena applicabilità e coerenza con il PTC;
 - gli articoli che possiedono carattere di indirizzo e direttiva-prestazionale, con valore programmatico, indicati con la lettera **(D)**, vincolano il Comune per quanto riguarda il risultato da raggiungere, fermo restando la competenza della Comunità in merito alla forma e ai mezzi;
 - gli articoli di indirizzo, indicati con la lettera **(I)**, intendono orientare l'azione pianificatoria dei comuni, lasciando la libertà in ordine alle modalità di recepimento.
 - Gli articoli di suggerimento **(S)** (o raccomandazione), vogliono fornire un input qualificante ai fini del buon governo del territorio della Comunità.

Art. 10

(P) Adeguamento della pianificazione locale (PRG) alla previsione urbanistica del PTC

1. I Comuni recepiscono nei propri strumenti di governo del territorio le previsioni ad efficacia prescrittiva (P), direttiva-prestazionale (D), di indirizzo (I), di suggerimento (S) previste dal Piano territoriale della Comunità (PTC).

Art. 11

(P) Le modalità di attuazione

1. Il PTC trova attuazione attraverso:
 - L'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali esistenti;
 - La formazione di strumenti urbanistico intercomunali fra due o più comuni contermini;
 - I nuovi piani di settore provinciali previsti da specifiche disposizioni legislative;
 - Gli accordi di programma e gli accordi di pianificazione, le intese e le conferenze dei servizi per la realizzazione coordinata ed integrata di interventi sovracomunali;
 - Le convenzioni con soggetti pubblici e privati.

PARTE IIª

TITOLO Iº SISTEMA PAESISTICO AMBIENTALE E STORICO CULTURALE

ART. 12

(P) Le Unità di Paesaggio, Fronti di pregio e limite espansione abitati (sistemi Complessi ed Elementari)

1. I paesaggi della Comunità sono definiti mediante Sistemi Complessi ed Elementari del paesaggio, riportati nella carta del Paesaggio e nelle presenti norme di attuazione.

I Sistemi Complessi ed Elementari del Paesaggio indicano l'insieme territoriale coerente in cui sono riconoscibili e ripetute particolari caratteristiche di aggregazione delle singole componenti paesaggistiche, morfologico-ambientali e storico-documentali.

2. Il presente PTC perimetra i Sistemi Complessi ed Elementari del paesaggio di valenza locale, ne descrive la genesi storica e le caratteristiche morfologiche, individua i beni culturali, storici e testimoniali di particolare interesse per gli aspetti paesaggistici e per quelli geologici e biologici che caratterizzano le singole unità di paesaggio.

3. I Sistemi costituiscono quadro di riferimento essenziale per la formazione degli strumenti di pianificazione comunale e di ogni altro strumento regolamentare, al fine di mantenere una gestione coerente con gli obiettivi del presente Piano.

4. Gli strumenti di pianificazione generale comunale possono individuare ulteriori suddivisioni di paesaggio di valore comunale, laddove non ritengano, le Unità di Paesaggio individuate, esaurienti la peculiarità locale.

Tale ulteriore suddivisione dovrà essere motivata in coerenza ai criteri dichiarati al precedente primo comma.

5. Gli stessi strumenti comunali possono inoltre proporre motivate variazioni al perimetro delle U.P. Qualora tali variazioni abbiano effetto sul territorio di altri Comuni, la proposta dovrà essere esplicitamente effettuata d'intesa con questi ultimi.

6. La Carta del Paesaggio riporta i **fronti di pregio** disciplinati all'art. 38, 2º comma delle presenti norme di attuazione.

7. La Carta del Paesaggio riporta i **limiti di espansione degli abitati** disciplinati all'art. 38, 3º comma delle presenti norme di attuazione.

La Carta del Paesaggio indica i **Paesaggi di particolare pregio** disciplinati all'art.7 delle presenti norme di attuazione.

Art. 13

(P) Ambiti elementari di paesaggio: Aree urbanizzate

1. L'Ambito elementare di paesaggio – **aree urbanizzate** descrive il quadro territoriale rappresentativo della realtà attuale al quale riferire le future

trasformazioni. Si compone delle aree urbanizzate in cui si distingue il tessuto insediativo:

a) **A1 – Centri storici e tradizionali compatti;**

b) **A2 – Centri storici e tradizionali sparsi;**

c) **A3 – Insediamenti recenti.**

2. Gli interventi ammessi nel tessuto insediativo di cui al comma 1 lettera a) devono:

a) Recuperare il ruolo urbano e le sue potenzialità di interconnessione;

b) Individuare delle invarianti territoriali imprescindibili al fine di intervenire con consapevolezza storica sul materiale a disposizione, evitando di sovrascrivere sulla trama storica degli edifici interventi sintonati che possano compromettere la riconoscibilità e la lettura di quegli elementi che si sono configurati come identitari nel corso dei secoli;

c) Riqualificare gli affacci e il patrimonio tradizionale esistente;

d) Ampliare l'abaco di possibilità di fruizione del centro delineando nuovi spazi di relazione;

e) Dotare il centro storico di nuovi servizi. Sfruttare peculiarità locali per implementare l'offerta di intrattenimento sul territorio a beneficio dei residenti e dei turisti;

f) Garantire l'accessibilità indicando la necessità di individuare aree per la sosta conformemente alle necessità residenziali e commerciali del centro;

g) Sfruttare il marketing territoriale per promuovere azioni strategiche per lo sviluppo del territorio. Puntare sulla diversificazione dell'offerta turistica e ricettiva mettendo a sistema le risorse.

3. Gli interventi ammessi nel tessuto insediativo di cui al comma 1 lettera b) devono:

a) Garantire la corrispondenza tra struttura del paesaggio e il sistema economico assecondando il cambiamento, valorizzando le tipicità;

b) Mettere a sistema le risorse turistiche e le tipicità locali;

c) Imporre un uso attento e consapevole dei materiali che hanno contribuito a costruire la tipicità del paesaggio. Questa scelta non esclude la possibilità di adottare tecnologie contemporanee per garantire caratteristiche prestazionali elevate oltre che una sostenibilità energetica maggiore;

d) Promuovere interventi migliorativi per rendere abitabili le strutture;

e) Garantire l'accessibilità e la riconoscibilità degli itinerari. Garantire l'ammodernamento delle strutture dal punto di vista tecnologico e innovativo finalizzato al miglioramento del servizio.

4. Gli interventi ammessi nel tessuto insediativo di cui al comma 1 lettera c) devono:

a) Imporre un limite di espansione ai sistemi insediativi lungo l'infrastruttura contrastando soluzioni lineari nonché imporre un limite di espansione ai sistemi insediativi stessi. Verificare anche le indicazioni territoriali contenute nell'art. 39 e le connotazioni delle aree urbanizzate: fronti di pregio e limiti di espansione degli abitati;

b) Mantenere una relazione tra spazio edificato e sistema agricolo circostante, anche in relazione a quanto contenuto nell'art. 39, le connotazioni delle aree urbanizzate: fronti di pregio e limiti di espansione degli abitati;

- c) Garantire il mantenimento della qualità e coerenza architettonica ed evitare interventi stonati o superfetazioni che compromettano la relazione con lo spazio aperto, inteso come spazio pubblico e come spazio agricolo;
- d) Adottare sistemi architettonici costruttivi all'avanguardia, pur mantenendo materiali in grado di armonizzarsi efficacemente con il contesto;
- e) Per le aree industriali: Promuovere strumenti idonei a garantire lo smaltimento dei rifiuti. Adottare sistemi per garantire la massima mitigazione ambientale. Implementare le reti e la connettività ecologica e funzionale;
- f) Per le aree industriali: Promuovere una progettazione delle aree di pertinenza esterna alla struttura produttiva compatibili con le qualità paesaggistiche territoriali. Ottimizzare le necessità di distribuzione favorendo il più possibile l'efficienza nel trasporto delle merci.

5. L'approccio scientifico dello studio, la strategia e le modalità operative dello strumento sono analizzate nella Relazione al paragrafo 1.3 – Metodologia.

6. L'apparato analitico riferito al sistema complesso, lo sviluppo delle strategie e delle regole sono trattate nella relazione ai seguenti elaborati:

3.2.1. Tavola riassuntiva;

3.2.2. A0 Premessa e metodologia adottata:

A1 Centri storici e tradizionali compatti:

A1.1. Centri principali;

A1.2. Centri minori;

A2 Centri storici e tradizionali sparsi:

A2.1. Centri storici residenziali;

A2.2. Masi;

A2.3. Malghe;

A2.4. Baite e rifugi;

A3 Insediamenti recenti:

A3.1. Civili;

A3.2. Industriali;

A4 Insediamenti futuri:

A4.1. Civili;

A4.2. Industriali.

All'interno di queste aree ai fini dell'esercizio della tutela del paesaggio valgono, per quanto compatibili con le presenti norme, i criteri di cui all'Allegato B alle norme del PUP '87.

Art. 14

(P) Ambiti elementari di paesaggio: Aree rurali

1. L'Ambito elementare di paesaggio – aree rurali descrive il quadro territoriale rappresentativo della realtà attuale al quale riferire le future trasformazioni. Il sistema rurale rappresenta da sempre l'elemento caratterizzante la percezione antropica del paesaggio: l'uomo infatti distingue da sempre gli spazi urbani da quelli agricoli e forestali. L'area agricola è lo spazio frequentato e indirettamente antropizzato, l'area a differente estensione frapposta al sistema urbano e a quello forestale, il sistema che regola a differente permeabilità il paesaggio.

2. La disponibilità di territorio per le future trasformazioni è limitata e principalmente riconducibile alle aree rurali; su queste aree si gioca la percezione paesaggistica e si regolano gli equilibri.

3. Le analisi paesaggistiche dimostrano che i Comuni, con i diversi nuclei abitati che li compongono, possono essere classificati secondo due tipologie, basate più che sull'estensione delle aree rurali, sul rapporto tra spazio costruito (centro storico e aree di espansione) e spazio aperto di tipo rurale:

a) Comuni con estensione dell'edificato inferiore a quella delle aree rurali: Castello Tesino, Roncesgno Terme, Spera, Strigno, Telve, Telve di sopra, Torcesgno, Carzano, Castelnovo, Novaledo, Ospedaletto, Samone, Villa Agnedo, Ronchi Valsugana. La tutela delle aree rurali deve essere riconosciuta e garantita nel tempo. La presenza di aree rurali rilevanti rispetto al contesto urbano garantiscono adeguati livelli produttivi e quindi una buona vitalità del settore; ciò contribuisce a rafforzare il paesaggio e quindi ad escludere lo stesso da trasformazioni alienanti.

b) Comuni con estensione dell'edificato pari a quella delle aree rurali: Bieno, Cinte Tesino, Grigno, Scurelle, Borgo Valsugana, Ivano Fracena, Pieve Tesino. La tutela delle aree rurali deve essere riconosciuta, le nuove infrastrutture non dovranno compromettere eventuali rapporti paesistici tradizionali ma localizzarsi sui perimetri ormai compromessi.

4. Gli interventi ammessi nelle aree rurali devono:

a) Garantire la coltivazione del suolo secondo i metodi tradizionali aprendo alle nuove tecnologie e modelli colturali. Le tecniche sistematorie devono uniformarsi al contesto esistente di zona e non introdurre elementi esogeni;

b) mitigare gli impatti sul paesaggio in prossimità di "A2 - Centri storici sparsi", "A3 - Insediamenti recenti", in presenza di infrastrutture e aree agricole altamente intensive, creando adeguate fasce di mitigazione paesaggistica sia dal punto di vista visivo/percettivo che ecologico;

c) garantire la presenza di margini ecotonali lungo i perimetri dei coltivi al fine di definire ambiti di confine tra i campi coltivati e gli altri ambienti;

d) la coltivazione intensiva, ove attuata, deve prevedere tipologie costruttive consone e compatibili con i caratteri paesaggistici del territorio per un corretto inserimento. Vanno previste misure di mitigazione, atte a preservare la percezione paesaggistica minimizzando l'interferenza con visuali di interesse panoramico impiegando cortine vegetali di mascheramento o scegliendo colori appropriati con quelli naturali.

5. La valorizzazione di queste aree potrà essere perseguita e incentivata, con processi partecipativi dal basso, attraverso l'individuazione di aree agricole e naturali di particolare valore ambientale, paesaggistico, antropologico, storico, archeologico ed architettonico come "Reti di Riserve" e "Parchi Naturali Agricoli", disciplinati rispettivamente dagli artt. 47 e 49 della L.P. 23 maggio 2007 n.11 e s.m..

6. L'approccio scientifico dello studio, la strategia e le modalità operative dello strumento sono analizzate nella Relazione al paragrafo 1.3 – Metodologia.

7. L'apparato analitico riferito al sistema, lo sviluppo delle strategie e delle regole sono ampiamente trattate nella relazione ai seguenti elaborati:

3.3.1. Tavola riassuntiva

3.3.2. B0 Premessa, metodologia adottata

B1 Comuni con estensione dell'edificato inferiore a quella delle aree rurali;

B2 Comuni con estensione dell'edificato pari a quella delle aree rurali;

B4 Paesaggi rurali

B4.1. Margini e confini: paesaggio rurale abbandonato

B4.2. Aree rurali tra edificati con tendenza dell'edificato ad agglomerarsi in un unico centro

B4.3. Aree rurali tra edificato e asse viario

B4.4. Aree rurali tra edificato e lungo il fiume

B5 Sistemi colturali

B5.1 Modalità di coltivazione

B5.2 Agricoltura intensiva

B5.3 Intensiva specializzata: Piccoli frutti

B5.4 Intensiva: frutteti specializzati

B5.5 Intensiva: indirizzo cerealicolo – zootecnico

B5.6 Agricoltura estensiva

B5.7 Estensiva: alpeggio

B5.8 Estensiva: castagno

All'interno di queste aree ai fini dell'esercizio della tutela del paesaggio valgono, per quanto compatibili con le presenti norme, i criteri di cui all'Allegato B alle norme del PUP '87.

8. Per ulteriori elementi di approfondimento si veda quanto indicato all'art.27 *“Le aree a vocazione agricola”*.

Art. 15

(P) Ambiti elementari di paesaggio: Pascoli

1. L'Ambito elementare di paesaggio – pascoli descrive il quadro territoriale rappresentativo della realtà attuale al quale riferire le future trasformazioni.
2. E' il risultato del modello zootecnico che si integra o antepone al modello intensivo di chi opera nel fondovalle. Svolge un ruolo essenziale nella gestione del territorio e nella manutenzione del paesaggio.
3. Frequentati esclusivamente nel periodo favorevole necessitano di un giusto equilibrio stagionale per l'utilizzo della risorsa.
Gli interventi ammessi nelle aree a pascolo devono:
 - a) garantire l'utilizzo delle aree tenendo conto delle tradizioni passate ma anche delle prospettive future. In tal senso vanno assecondate le esigenze gestionali odierne purché relazionate alla risorsa territoriale;
 - b) perseguire lo sviluppo di piani di pascolamento a livello territoriale che sostengano le finalità economiche delle aziende e le aspettative paesaggistiche della Comunità.
4. All'interno di queste aree ai fini dell'esercizio della tutela del paesaggio valgono, per quanto compatibili con le presenti norme, i criteri di cui all'Allegato B alle norme del PUP '87.
5. Per ulteriori elementi di approfondimento si veda quanto indicato all'art. 29 *"Pascoli alpini, malghe alpine, sistema della transumanza"*.

Art. 16

(P) Ambiti elementari di paesaggio: Pascoli abbandonati

1. L'Ambito elementare di paesaggio – pascoli abbandonati descrive il quadro territoriale rappresentativo della realtà attuale al quale riferire le future trasformazioni. Risultato del modello zootecnico tradizionale che utilizzava la risorsa ambientale fin sulle aree a ridotta vocazionalità produttiva, svolge un ruolo essenziale nella gestione del territorio e nella manutenzione del paesaggio.
2. Rappresentano aree a elevata vocazionalità ambientale per cui gli interventi ammessi devono:
 - a) Garantire l'utilizzo delle aree tenendo conto delle tradizioni passate ma anche delle prospettive future;
 - b) Garantire il recupero alle funzionalità originarie nei settori prossimi alle aree indicate in Art. 15 nonché perseguire interventi a valenza ecologica – ambientale sulle altre superfici.
3. All'interno di queste aree ai fini dell'esercizio della tutela del paesaggio valgono, per quanto compatibili con le presenti norme, i criteri di cui all'Allegato B alle norme del PUP '87.

Art. 17

(I) Ambiti elementari di paesaggio: Bosco

1. L'Ambito elementare di paesaggio – bosco descrive il quadro territoriale rappresentativo della realtà attuale al quale riferire le future trasformazioni. Il bosco costituisce il paesaggio più esteso della Comunità.

2. Struttura identitaria in cui prevalgono aspetti naturali tipici dell'ambiente forestale ed elementi geomorfologici a marcata genesi e caratterizzazione naturale. In questo paesaggio i principali agenti generatori della trasformazione del paesaggio sono naturali e gravitativi. Le azioni antropiche sono secondarie e riconducibili ad aspetti selvicolturali; il bosco ha da sempre un ruolo particolarmente importante non solo da un punto di vista paesaggistico ma anche economico e culturale.

3. Rappresenta aree a elevata vocazionalità ambientale per cui gli interventi ammessi, compatibilmente con la specifica destinazione urbanistica prevista dal Piano o da altri strumenti di pianificazione di dettaglio, devono:

- a) Gestire il patrimonio forestale secondo i dettami della selvicoltura naturalistica;
- b) Promuovere il recupero dei boschi identitari (castagneto, lariceto, pecceta, ecc.), valorizzando scorci e sequenze paesaggistiche;
- c) Creare in ambiente urbano fasce forestali e macchie boscate di arricchimento del paesaggio o di chiusura sulle vedute povere, articolando la qualità percepibile dal punto di vista estetico ma anche in termini di salubrità;
- d) Differenziare l'uso del suolo nel caso delle zone più collinari e montane contrastando i caratteri uniformi della estesa copertura forestale introducendo elementi di articolazione ai sensi dell'Art. 18 "*Ambiti elementari di paesaggio: Boschi di neoformazione*";
- e) Partecipare al miglioramento della qualità del corso d'acqua attraverso il riconoscimento di adeguate fasce riparie ai sensi dell'art. 19 "*Ambiti elementari di paesaggio: fiumi, torrenti, laghi*";
- f) Integrarsi con l'edificato sparso superando il rischio di una perdita ambientale, paesaggistica e identitaria dei luoghi ai sensi della lettera d);

Valorizzare la fascia boscata posta lungo gli assi viari come specificato all'art. 28 punto C.4.

4. Garantire un adeguato rapporto di relazioni con il sistema rurale ai sensi dell'Art. 13 comma 4 lettera c) (qualità e coerenza architettonica). All'interno di queste aree ai fini dell'esercizio della tutela del paesaggio valgono, per quanto compatibili con le presenti norme, i criteri di cui all'Allegato B alle norme del PUP '87.

5. L'approccio scientifico dello studio, la strategia e le modalità operative dello strumento sono analizzate nella Relazione al paragrafo 1.3 – Metodologia.

6. L'apparato analitico riferito al sistema boscato, lo sviluppo delle strategie e delle regole sono trattate nella relazione ai seguenti elaborati:

3.4.1. Tavola riassuntiva;

3.4.2. C1 Rapporto con gli abitati;

C2 Rapporto con l'acqua, C3 Rapporto con l'edilizia stagionale, C4 Rapporto con le altre infrastrutture e C5 Rapporto con il sistema rurale.

7. Per ulteriori elementi di approfondimento di vesa quanto indicato all'art.28 *“La gestione del bosco (sistema forestale)”*.

Art. 18

(I) Ambiti elementari di paesaggio: Boschi di neoformazione

1. L'Ambito elementare di paesaggio – boschi di neoformazione descrive il quadro territoriale rappresentativo della realtà attuale al quale riferire le future trasformazioni. Risultato del sistema agricolo tradizionale che valorizzava la risorsa ambientale su giaciture complesse e con modelli sistematori agrari scarsamente relazionabili alla moderna meccanizzazione, svolge un ruolo particolare dal punto di vista culturale e nella percezione del paesaggio.
2. La disponibilità di territorio per le future trasformazioni va ricercata su dette superfici ottemperando alla normativa che regola quanto previsto all'art. 27 *"Aree a vocazione agricola"*, al punto 2 *"Aree agricole di pregio"*, nonché per quanto indicato all'art. 28 *"La gestione del bosco (sistema forestale)"*.
3. Gli interventi ammessi nei boschi di neoformazione compatibilmente con la specifica destinazione urbanistica prevista dal Piano o da altri strumenti di pianificazione di dettaglio, devono:
 - a) Garantire la coltivazione secondo le tecniche della selvicoltura naturalistica;
 - b) Garantire nelle aree rurali così come indicate in Art. 14 comma 3 lettera b), trasformazioni colturali volte alla conversione del bosco mediante, tra l'altro, la restituzione di quei vuoti indispensabili a qualificare il paesaggio, favorendo il ripristino dei quadri paesaggistici agricoli originari;
 - c) Garantire e riconsiderare quella *"giusta distanza"* tra uomo e manufatti dell'edilizia stagionale;
 - d) individuare modelli d'uso e di riuso che possano qualificare l'area in funzione dei valori da preservare che sono quelli del mantenimento della presenza antropica.
4. All'interno di queste aree ai fini dell'esercizio della tutela del paesaggio valgono, per quanto compatibili con le presenti norme, i criteri di cui all'Allegato B alle norme del PUP '87.
5. L'approccio scientifico dello studio, la strategia e le modalità operative dello strumento sono analizzate nella Relazione al paragrafo 1.3 – Metodologia;
6. L'apparato analitico riferito al sistema boscato, lo sviluppo delle strategie e delle regole sono trattate nella relazione ai seguenti elaborati:
 - 3.4.1. Tavola riassuntiva;
 - 3.4.2. C1 Rapporto con gli abitati, C2 Rapporto con l'acqua, C3 Rapporto con l'edilizia stagionale, C4 Rapporto con le altre infrastrutture e C5 Rapporto con il sistema rurale.

Art. 19

(P) Ambiti elementari di paesaggio: fiumi, torrenti, laghi

1. L'Ambito elementare di paesaggio – fiumi, torrenti, laghi descrive il quadro territoriale rappresentativo della realtà attuale in cui l'elemento fondamentale è l'acqua sia nelle sue strutture lineari, che in quelle puntuali, che d'area. Risultato dell'interazione tra l'elemento acqua e il territorio circostante, questo sistema è intrinsecamente relazionato all'ambito fluviale e alle connessioni tra uso del territorio e superficie bagnata.

2. La Gestione delle trasformazioni degli ambienti lineari si deve basare sull'utilizzo di indici che sintetizzano le caratteristiche morfometriche e biotiche di un ecosistema fluviale (IFF). Tale strumento può essere messo a disposizione come elemento di progetto e di sensibilizzazione, allo scopo di indagare il grado di artificialità dei corpi idrici apportando benefici non soltanto in termini ecologici ma anche in funzione della biodiversità.

3. Gli interventi ammessi devono:

a) Garantire la funzionalità ecologica, di protezione civile e prevenzione adottando interventi sistematori il più possibile ascrivibili all'ingegneria naturalistica;

b) Tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri naturalistici, storico-identitari ed estetico-percettivi delle sponde e delle relative fasce di tutela salvaguardando la varietà e la tipicità dei paesaggi fluviali, le visuali panoramiche che si aprono dalle sponde ed in particolare dai ponti quali luoghi privilegiati per l'ampia percezione che offrono verso il paesaggio fluviale;

c) Evitare i processi di artificializzazione degli alvei e delle fasce fluviali e garantire che gli interventi di trasformazione non compromettano i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi fluviali, la qualità delle acque e degli ecosistemi;

d) Migliorare la qualità ecosistemica dell'ambiente fluviale. Riqualicare e recuperare i paesaggi fluviali degradati. Promuovere forme di fruizione sostenibile del fiume e delle fasce fluviali;

e) Valorizzare gli spazi naturali dell'ambito fluviale caratterizzati da uso agricolo semplificato ridefinendone i tratti e i caratteri;

f) Ridurre gli impatti derivati dalla pressione antropica dovuta all'urbanizzazione indagando il rapporto acqua-edificato e restituendo un waterfront riconfigurato. Limitare i processi di antropizzazione e favorire il ripristino della morfologia naturale dei corsi d'acqua e delle relative sponde, con particolare riferimento alla vegetazione ripariale;

Ridurre la frammentazione ambientale. Prevedere strumenti di governo e gestione del paesaggio fluviale del Brenta anche attraverso le "Reti di Riserve" come disciplinate dall'art. 47 della L.P. 23.05.2007 n. 11 e ss.mm. 5. All'interno di queste aree ai fini dell'esercizio della tutela del paesaggio valgono, per quanto compatibili con le presenti norme, i criteri di cui all'Allegato B alle norme del PUP '87.

6. L'approccio scientifico dello studio, la strategia e le modalità operative dello strumento sono analizzate nella Relazione al paragrafo 1.3 – Metodologia.

7. L'apparato analitico riferito al sistema complesso, lo sviluppo delle strategie e delle regole sono ampiamente trattate nella relazione ai seguenti elaborati:

3.6.1. Tavola riassuntiva.

3.6.2. E0 Paesaggi d'acqua: il Brenta, E1 Paesaggi d'acqua integri, E2 Paesaggi d'acqua compromessi, E3 Paesaggi d'acqua antropizzati, E4 Specificità, E4.1 Continuità, E4.2 Naturalità, E4.3 Fruibilità ed E5 Destinazione urbanistica.

8. Per ulteriori elementi di approfondimento si veda quanto indicato all'art. 26 *"Le aree di protezione fluviale e ambiti fluviali di interesse ecologico e paesaggistico"*.

Art. 20

(P) Ambiti elementari di paesaggio: Rocce

1. L'Ambito elementare di paesaggio – Rocce descrive il quadro territoriale rappresentativo della realtà attuale in cui l'elemento fondamentale è l'elemento geologico a spiccata valenza morfologica. Rappresenta aree poco o per nulla antropizzate indicate in cartografia per sottolinearne il valore in qualità di aree integre.

2. Il sistema è intrinsecamente relazionato agli altri ambiti elementari e non può essere adeguatamente definito nella sua forma spaziale in quanto una dimensione fondamentale del sistema è legata alla verticalità dello stesso.

3. Gli interventi ammessi su detto sistema devono garantire la funzionalità ecologica, di protezione civile e prevenzione adottando interventi sistematori il più possibile ascrivibili all'ingegneria naturalistica o inseriti in modo tale da ridurre il più possibile l'impatto visivo. Sono ammessi interventi puntuali che valorizzano affacci su scorci di particolare valenza purché relazionati ad una fattiva frequentazione di interesse collettivo.

Art. 21

(P) Ambiti elementari di paesaggio: Riserve Naturali

1. L'Ambito elementare di paesaggio – Riserve Naturali descrive il quadro territoriale rappresentativo della realtà attuale in cui l'elemento fondamentale è l'elemento ambientale con valenza ecologica riconosciuta. Costituiscono i nodi principali della rete ambientale, comprendendo ambienti a elevata biodiversità inclusi nella rete europea delle aree protette *"Natura 2000"* o in porzioni di territorio in condizioni di bassa o nulla antropizzazione e con funzioni di riparo e diffusione per specie e habitat rari.

2. Il sistema è relazionato agli altri ambiti elementari e può essere adeguatamente definito nella sua forma spaziale solo come perimetro assegnato dal Servizio competente in materia.

3. Gli interventi ammessi su detto sistema devono garantire la funzionalità ecologica e vanno pertanto relazionati a quanto ammesso dalle Normative di settore.

4. All'interno di queste aree ai fini dell'esercizio della tutela del paesaggio valgono, per quanto compatibili con le presenti norme, i criteri di cui all'Allegato B alle norme del PUP '87.

Art. 22

(P) Ambiti elementari di paesaggio: Cave

1. L'Ambito elementare di paesaggio – Cave descrive il quadro territoriale rappresentativo della realtà attuale al quale riferire le future trasformazioni. Paesaggio fortemente relazionato all'attività antropica, finito, ha una durata intimamente connessa con il sistema produttivo.
2. Gli interventi ammessi su detto sistema devono garantire l'attività di coltivazione nell'ottica di un riutilizzo e di un recupero.

Art. 23

(P) Ecologia del paesaggio

1. La tavola **F “Ecologia del paesaggio”** indica tutte le aree che a differente titolo e funzione sono oggetto di vincolo.
2. I vincoli indicati riassumono le aree, i punti, le linee variamente estese che hanno condizionamenti estrinseci tali per cui si configurano come luoghi precari, ibridi, privi di una funzionalità “attiva”, la cui condizione non essendo fisica, si deve essenzialmente alla scelta del legislatore.
3. Le aree indicano i luoghi di ecotono dove la presenza e il dinamismo dei processi di trasformazione coesistono; qui risiede l'interpretazione del paesaggio come luogo sottoposto al dinamismo spaziale e temporale costruito sui limiti e sulla trasformazione.
4. Rappresenta il “terzo sistema ecologico” dove le relazioni tra i vari sistemi contribuiscono a formare il “paesaggio mescolato” in una dialettica carica di potenziale progettuale che diventa reale opportunità di interpretare il territorio. Su queste aree ricade l'opportunità di attuare una connessione fisica attraverso l'utilizzo di aree marginali e residuali, che si trovano in abbondanza nel territorio. Valorizzare detti vincoli consente di utilizzare virtuosamente aree che oggi sono sottoutilizzate o addirittura improduttive.
5. Gli interventi e la pianificazione territoriale (PRG) proporranno lo sviluppo di nuove configurazioni nate dalla rilettura di questi valori. L'operatività delle scelte strategiche dovrà dapprima verificare la disponibilità di queste aree, quasi sempre a basso costo e fortemente interconnesse, prima di intervenire con operazioni espropriative.

Art. 24

(P) Rete Ecologica ambientale

1. Il PUP considera la **rete ecologica** come *“l'interconnessione di spazi ed elementi naturali sia nel territorio provinciale che nei rapporti con i territori circostanti, per assicurare funzionalità ecosistemica e libertà di migrazione e dispersione*

necessaria a mantenere biodiversità ed habitat. Definisce la rete ecologica e ambientale, costituita da risorse idriche e relative aree di protezione, aree a più forte naturalità come i parchi naturali, SIC e ZPS, riserve, aree che presentano elevata integrità come rocce e ghiacciai".

2. Il P.T.C. individua in cartografia nelle **tavole delle aree di da APF1 a APF11**, di cui al successivo art.26, il sistema di protezione fluviale di carattere ecologico al fine di rafforzare la tutela e salvaguardia della biodiversità (animale e vegetale).

3. La classificazione ed estensione può essere meglio precisata da parte degli strumenti urbanistici comunali o negli strumenti di pianificazione negoziata;

4. tali modifiche dovranno essere adeguatamente motivate sotto il profilo ambientale e dovranno garantire la coerenza con l'assetto strutturale e la funzionalità complessiva della rete ecologica individuata nel PTC;

Art. 25

(P) Invasi ed alvei dei corsi d'acqua

1. Le zone oggetto del presente articolo nonché le aree di protezione fluviale, come individuate nelle tavole di Piano, comprendono gli ambiti appartenenti all'ecosistema fiume o lago che insistono sul territorio della Bassa Valsugana e Tesino, intesi non solo come parte bagnata ma anche come aree riparie, indipendentemente dal fatto che siano entità naturali, modificate o artificializzate. Per una schematizzazione dei paesaggi si propone la seguente suddivisione:

- paesaggi d'acqua integri;
- paesaggi d'acqua compromessi;
- paesaggi d'acqua antropizzati.

2. In tali zone il Piano persegue i seguenti obiettivi:

- Garanzia delle condizioni di sicurezza, mantenendo il deflusso delle piene di riferimento;
- Il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, secondo il criterio della corretta evoluzione naturale del fiume ed in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte.

3. Per i fini di cui al precedente secondo comma, nelle aree oggetto del presente articolo sono vietate:

- Le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale e edilizio, fatto salvo quanto detto al successivo quarto comma;
- L'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto, nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori, con esclusione di quelli temporanei derivanti da interventi di manutenzione del corpo idrico autorizzate dalla Autorità idraulica competente.

4. Nelle zone oggetto del presente articolo sono consentiti:

- Gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati ed alla eliminazione dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- Le occupazioni temporanee, connesse alla fruizione turistico-ricreativa, se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non

arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena o di massimo invaso;

- Il completamento delle opere pubbliche in corso;
- La realizzazione delle opere o di interesse pubblico previste dagli strumenti di pianificazione di dettaglio quali PRG, Piani attuativi o simili;
- Gli interventi individuati al successivo art.26;

5. Ogni attività e interventi umani sui corsi d'acqua dovranno essere corredati di un idoneo studio tecnico/scientifico che evidenzii il rapporto diretto e indotto fra le opere progettate e il corso d'acqua, nonché le misure di carattere ecologico atte a mitigare l'entità degli impatti.

Art. 26

(P) Le aree di protezione fluviale e ambiti fluviali di interesse ecologico e paesaggistico

Aree di protezione fluviale

1. Le aree di protezione fluviale sono individuate con apposito perimetro e simbolo sulla cartografia del PTC.
2. In tali aree valgono i criteri per l'esercizio della tutela ambientale lungo le rive dei fiumi e dei torrenti di cui all'Allegato B 2.8 delle norme del PUP '87. In queste aree sono sempre consentiti gli interventi finalizzati alla conservazione, recupero naturalistico e valorizzazione ambientale secondo i principi di continuità e di naturalità.
3. Gli interventi ammessi devono essere coerenti con i criteri di conservazione, recupero naturalistico e valorizzazione ambientale e subordinati alla realizzazione di adeguate misure di mitigazione ambientale.

Ambiti fluviali si suddividono in:

Art. 26.1 ambito ecologico con VALENZA ELEVATA.

1. Tali aree sono caratterizzate da naturalità ed integrità ecosistemica in cui la vegetazione perifluviale è generalmente costituita da formazioni arboree e arbustive riparie ben strutturate e naturali. Queste zone devono essere protette e gestite dal punto di vista forestale per preservare lo stato naturale e garantire la funzionalità dell'ecosistema.
2. Al loro interno sono ammessi interventi sugli edifici esistenti come previsto dall'art. 77 "Definizione delle categorie d'intervento" comma 1 lettere a), b), c) e d) della Legge Provinciale 4 agosto 2015 n. 15.
3. Nel rispetto della funzionalità ecologica possono inoltre essere realizzati gli interventi di adeguamento e miglioramento delle strutture ed infrastrutture esistenti in armonia con le previsioni dei PRG. Sono inoltre ammessi nuovi tracciati ciclopeditoni, Greenway o percorsi di viabilità secondaria che non creino interruzioni della continuità ecologica trasversale tra territorio circostante ed ecosistema fluviale garantendo l'importante funzione dell'ecotono ripario.
4. Sono ammessi gli interventi rivolti allo sfruttamento idroelettrico per i quali la Giunta Provinciale assuma provvedimento di valutazione positiva alla non sussistenza di un prevalente interesse ambientale incompatibile con la derivazione proposta, ai sensi dell'art. 7 delle Norme di Attuazione del Piano di tutela delle Acque (2015 e s.m.i.). Questi interventi dovranno garantire idonee misure di

compensazione dello stress ecologico valutate dal Servizio competente della Provincia Autonoma di Trento.

5. Non è consentito il cambio di coltura e gli interventi di trasformazione del bosco volti al ripristino di aree prative o pascolive o alla realizzazione di bonifiche agrarie, mentre sono ammessi tagli arborei con il sistema a "taglio a scelta" con l'accortezza di mantenere la struttura delle formazioni riparie in modo da garantire la funzionalità ecologica.

6. Sono consentite opere di bonifica e sistemazione del terreno connesse con il normale esercizio dell'attività agricola.

7. Va Garantita la preservazione delle aree di protezione fluviale adiacenti a territori coltivati attraverso "muri verdi o siepi anti-deriva" degli aspersi atomizzati utilizzati in agricoltura. Gli effetti anti-deriva migliori si hanno con muri o siepi con porosità minori del 35% e con distribuzione uniforme, dalla terra alla cima, per evitare flussi d'aria preferenziali. La composizione botanica della siepe non è dettagliata, anche se per salvaguardare gli artropodi utili è utile che sia formata da una buona varietà di specie arboree e arbustive autoctone e, in caso di prossimità con i corsi d'acqua sono da preferire essenze di tipo ripario o igrofilo.

8. Le azioni di miglioramento della parte vegetazionale della zona riparia non devono comprendere la messa a dimora di specie aliene o esotiche e di specie, pur autoctone, che non abbiano caratteristiche riparie.

9. Per qualsiasi intervento di trasformazione che investa l'ambiente fluviale nella morfologia, nella struttura fisica delle sponde e del fondo, nella formazione riparia vegetale, si dovrà allegare alla domanda di autorizzazione dei lavori un idoneo studio tecnico/scientifico che tenga conto degli effetti dell'intervento sull'ecosistema fluviale considerando il rapporto diretto e indotto fra le opere progettate e l'ecosistema fluviale.

Art. 26.2 ambito ecologico con VALENZA MEDIOCRE.

1. In queste aree, in cui la funzionalità ecologica è solo in parte compromessa, è sempre possibile migliorare le caratteristiche ambientali favorendo il ritorno della vegetazione riparia, ricostituendo al contempo la relazione di continuità tra l'alveo e le sponde anche con azioni di ridimensionamento delle opere spondali in grado di soddisfare la permeabilità trasversale.

2. Ai fini della tutela e dell'azione di recupero e riqualificazione delle risorse ambientali e del paesaggio, gli alvei dei fiumi sono considerati sistemi ambientali e unità di riferimento per l'azione integrata di tutela e riqualificazione.

3. Le opere di sistemazione, così come gli interventi di captazione e di difesa idrogeologica, dovranno garantire una valutazione dettagliata degli aspetti geologici, geomorfologici, vegetazionali oltre che le caratteristiche idrauliche e l'assetto territoriale del bacino.

4. Per quanto riguarda gli interventi in alveo sarà consentita la regimazione delle acque previo studio di compatibilità ambientale.

5. La fascia perifluviale potrà essere delimitata unicamente da barriere naturali e in essa sono consentiti unicamente lavori di piantumazione della vegetazione riparia, passaggi pedonali, ponti, attraversamenti infrastrutturali dell'alveo.

6. Sono ammessi gli interventi previsti dall'art. 26.1 delle presenti norme. Sono inoltre ammessi gli interventi di cui all'art. 77 comma 1 lettera e) purché le eventuali modifiche di sedime non prevedano avvicinamento alle rive del corso

d'acqua. In queste aree sono fatte salve le previsioni dei PRG relativamente al recupero di edifici e manufatti esistenti.

7. Nella fascia fino ad un'ampiezza trasversale di 30 m è consentito il permanere di destinazioni d'uso agro-silvo-pastorale. Nel caso di previsioni di parchi naturali fluviali, in questa fascia sarà consentita la realizzazione di attrezzature ricreative del parco e servizi accessori a condizione che gli stessi non peggiorino la funzionalità dell'ambito fluviale, dimostrata con lo studio previsto all'art. 26.1 comma 9.

8. Sono ammesse iniziative di trasformazione edilizia ed urbanistica di rilevante interesse pubblico esclusivamente solo se non diversamente localizzabili.

9. Sono ammessi gli interventi rivolti allo sfruttamento idroelettrico purché siano attivate idonee misure di compensazione del depauperamento ecologico valutate dal Servizio competente della Provincia Autonoma di Trento.

10. L'intervento di riqualificazione ambientale è fortemente auspicato, mediante la piantumazione di specie riparie escludendo categoricamente le specie aliene e esotiche, e l'utilizzo di tecniche di bioingegneria e l'eventuale ricostituzione della fascia riparia dovrà essere effettuata in osservanza del concetto di complessità ecologica, evitando progetti di riqualificazione che siano diretti secondo schemi geometrici che poco si adeguano alle esigenze eco sistemiche. Gli interventi sulla vegetazione riparia dovranno essere svolti mediante una curazione a ceduo a sterzo, ovvero la formazione di un ceduo disetaneo con polloni su ogni ceppaia di età diversa. Tale modalità è imposta nella parte di alveo di facile allagamento, mentre nella parte più lontana dalla riva bagnata potrà essere effettuato anche con fustaia e/o ceduo a sgamollo.

11. E' consentito il cambio di coltura e gli interventi di trasformazione del bosco volti al ripristino di aree prative o pascolive o la realizzazione di bonifiche agrarie purché sia garantita la struttura delle formazioni riparie e la funzionalità ecologica dimostrata con lo studio tecnico/scientifico di cui all'art. 26.1 comma 9.

12. Per qualsiasi intervento di trasformazione che investa l'ambiente fluviale nella morfologia, nella struttura fisica delle sponde e del fondo, nella formazione riparia vegetale, si dovrà allegare alla domanda di autorizzazione dei lavori lo studio tecnico/scientifico di cui all'art. 26.1 comma 9.

Art. 26.3 ambito ecologico con VALENZA BASSA.

1. In questi ambiti, che coincidono con le rive dei corsi d'acqua, la significativa trasformazione dell'alveo e la presenza di strutture paesistiche limitano e, in certi casi, impediscono la possibilità di rinaturalizzazione del corso d'acqua e il recupero della naturale funzionalità ecologica.

2. Ogni intervento in queste aree potrà essere effettuato solo dall'autorità idraulica competente, la quale valuterà eventuali interventi mitigatori direttamente in alveo o sugli argini.

3. In queste aree si potranno effettuare azioni di conservazione e/o ripristino della morfo-diversità del fondo, ovvero la creazione di una maggiore diversità granulometrica con il posizionamento di massi atti ad incrementare il numero e la tipologia di habitat con conseguente incremento della biodiversità e funzionalità fluviale. Sono ammessi e consigliati i posizionamenti di piccoli deflettori di corrente con lo scopo di ripristinare un percorso sinuoso in normale regime di portata, assicurando in tal modo la formazione di raschi e pozze, nonché barre a granulometria di piccolo diametro idonee come nursery per i pesci.

Art. 26.4 AREE di protezione fluviale: ambito paesaggistico (rif. art. 6 lettera e).

1. Allo scopo di salvaguardare i paesaggi fluviali, con particolare riguardo ai loro caratteri di continuità, naturalità e fruibilità, il PTC individua il sistema complesso di interesse fluviale (art. 6), indicando regole di buona gestione e azioni di governance territoriale. In queste aree, contraddistinte da un elevato pregio paesaggistico intrinseco, si prevede una tutela finalizzata alla salvaguardia dei caratteri naturali e del contesto fisico originario.

2. Gli interventi ammissibili dalla pianificazione subordinata devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti criteri paesaggistici:

a. Interventi sui manufatti esistenti. Qualsiasi tipo di intervento deve prendere in considerazione anche le pertinenze del manufatto. Tali pertinenze dovranno essere oggetto di progettazione finalizzata a mitigare a livello visivo la presenza del manufatto stesso. La mitigazione dovrà essere effettuata preferibilmente con l'impiego di vegetazioni autoctone e di specie uguali a quelle prevalenti nel contesto, con dune erbose o con schermature lignee.

La tinteggiatura dei manufatti all'interno di queste aree dovrà essere effettuata con colori bianco o della terra naturale del sito e la gamma cromatica non deve essere brillante. In attesa della predisposizione da parte dei Comuni dell'apposito Piano Colore, vale quanto prescritto dall'art. 28 del Regolamento Urbanistico provinciale D.P.P. 8-61/Leg. d.d. 19.05.2017.

Vanno mantenuti i terrazzamenti realizzati con muri a secco e in genere l'assetto originario dei suoli, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 26.1, 26.2, 26.3 delle presenti Norme di Attuazione;

b. I nuovi interventi. Qualsiasi tipo di nuovo intervento deve prendere in considerazione anche le pertinenze del manufatto in progetto. Tali pertinenze dovranno essere oggetto di progettazione finalizzata a mitigare a livello visivo la presenza del manufatto stesso. La mitigazione dovrà essere effettuata preferibilmente con l'impiego di vegetazioni autoctone e di specie uguali a quelle prevalenti nel contesto, con dune erbose o con pareti lignee schermanti.

Per la tinteggiatura dei manufatti all'interno di queste aree vale quanto indicato al precedente comma 2 lettera a).

c. Le opere di infrastrutturazione. Gli Attraversamenti delle vie d'acqua (ponti, passerelle, viadotti stradali o ferroviari, elettrodotti, gasdotti etc.) devono essere evitati nelle aree caratterizzate da una accentuata integrità dell'ambiente naturale o in quelle segnate storicamente dall'opera dell'uomo attraverso particolari tipi di colture che hanno disegnato il territorio in maniera significativa (frutteti, paesaggi terrazzati etc.).

La scelta tipologica delle strutture di attraversamento deve essere attentamente valutata in misura dell'impatto fisico e visivo rispetto al territorio interessato con l'obiettivo di proteggere l'integrità dell'alveo o di limitare l'impatto in elevazione rispetto alle quinte visive, nell'ottica comunque di assicurare l'inserimento paesaggistico delle nuove opere in un contesto extraurbano dove è opportuno evitare strutture stilisticamente ridondanti.

Le nuove arterie viabili, ciclopeditoni e sentieri, realizzate all'interno degli ambiti paesaggistici dovranno essere realizzate in modo da evitare il più possibile le opere d'arte e se la categoria dell'opera lo permette realizzare la pavimentazione in materiali naturali e permeabili.

Per le infrastrutture aeree i pali di sostegno, in zone con copertura vegetale d'alto fusto, non dovranno superare l'altezza delle piante del contesto in cui vengono

realizzate. I pali devono essere in acciaio tipo corten o in acciaio zincato, evitando colorazioni artificiali che simulano l'ambiente naturale;

d. Le opere di sistemazione idraulica ed idraulico-forestale. Per quanto concerne la presenza di opere di sistemazione idraulica e idraulico-forestale nell'ambito di aree di protezione fluviale, qualora tali opere presentino valore storico e testimoniale di tecniche costruttive tradizionali, esse rientrano tra "gli aspetti positivi da conservare, recuperare, valorizzare". Per le opere di recente realizzazione dovrà essere valutata la possibilità di recupero ambientale, con le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica, laddove l'intervento risulti tecnicamente possibile e compatibile con le finalità di difesa idrogeologica.

I nuovi interventi e le manutenzioni, dovranno tener conto in fase di progettazione delle esigenze di tutela e ripristino degli ambienti acquatici ai fini biologici e ittici.

Art. 26.5 AREE di protezione fluviale: ambito idraulico

1. Gli interventi che ricadono all'interno della fascia di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale, debbono sottostare al dettato della L.P. n. 18 dd. 08.07.1976 e s.m. "*Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali*". Ogni intervento deve essere preventivamente autorizzato dal Servizio Bacini montani della Provincia. Inoltre gli interventi in fregio ai corsi d'acqua devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della L.P. 11/2007 "*Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette*".

Art. 26.6 AREE di protezione fluviale: reti delle riserve

1. Qualora gli Enti territorialmente competenti di un territorio ritengano di attivare la rete delle riserve nelle aree di protezione fluviale ai sensi dell'art. 47 della L.P. 23 maggio 2007 n. 11 e che nell'ambito degli studi per la formazione del piano di gestione per il raggiungimento degli obiettivi fissati nell'accordo di programma, emerga la necessità di rivedere le aree di protezione fluviale individuate dal PTC o l'articolato delle presenti norme, l'organo di gestione della Rete delle Riserve potrà in qualsiasi momento chiedere alla Comunità Valsugana e Tesino di apportare delle variazioni al PTC.

2. La richiesta di variazione sarà valutata dalla Comunità, e seguirà l'iter previsto dalla normativa in vigore per la variante al Piano.

Art. 27

(P) Le aree a vocazione agricola

1. Il sistema delle aree a vocazione agricola costituisce l'elemento basilare dell'assetto territoriale della Comunità. E' puntualmente descritto, nelle sue componenti, nelle tavole di Analisi nonché nelle **Tavole A1 –A11 – carta delle aree agricole** distinguendole in **aree agricole** e **aree agricole di pregio**.

2. Le aree **agricole di pregio** rappresentano la parte del sistema rurale che si caratterizza per un'orografia e corografia atta a massimizzare le produzioni agricole nonché emergenti per il particolare rilievo paesaggistico.

3. Le aree agricole di pregio sono spesso sede delle produzioni tipiche la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico sia sotto il profilo economico-produttivo che paesaggistico ambientale.
4. Le aree agricole di pregio sono elemento invariante che condiziona la pianificazione territoriale; rappresentano le aree su cui vanno valutati attentamente gli indirizzi di trasformazione che sono ammessi purché venga garantita la minor occupazione di suolo e la massima concentrazione edilizia, al fine di minimizzare la perdita di suolo.
5. Le **aree agricole** rappresentano la parte del sistema rurale che si caratterizza per un'orografia e corografia condizionata, tale da deprimere la bontà agronomica del sito. Sono sede di interferenze e strette relazioni con i sistemi insediativi o infrastrutturali tali per cui rappresentano un tessuto agricolo a minore valenza su cui vanno concentrati gli indirizzi di trasformazione.
6. Le indicazioni di tutela e valorizzazione delle diverse aree del **sistema** (rurale, paesaggi rurali, sistemi colturali), aventi destinazione agricola, sono le seguenti e devono essere rispettate dallo strumento di pianificazione comunale:

Sistema rurale - B1: Comuni con estensione dell'edificato inferiore a quello delle aree rurali.

La tutela delle aree rurali deve essere riconosciuta e garantita nel tempo. La presenza di aree rurali dimensionalmente rilevanti rispetto al contesto urbano garantiscono adeguati livelli produttivi e quindi una buona vitalità del settore; ciò contribuisce a rafforzare il paesaggio e quindi ad escludere lo stesso da trasformazioni alienanti;

Sistema rurale - B2: Comuni con estensione dell'edificato uguale a quello delle aree rurali.

La tutela delle aree rurali deve essere riconosciuta e garantita nel tempo. Le nuove espansioni non dovranno compromettere eventuali rapporti paesistici tradizionali, ma localizzarsi sui perimetri ormai compromessi;

Paesaggio rurale - B.4.1: margini e confini, paesaggio rurale abbandonato.

Un attento recupero dei terreni abbandonati, una corretta gestione dell'uso del suolo e la creazione e il mantenimento dei margini ai coltivi contribuiscono al mantenimento di habitat idonei, favoriscono un incremento della biodiversità e un miglioramento della percezione paesaggistica.

In particolare la presenza di margini ai coltivi definisce ambiti di confine tra i campi coltivati e gli altri ambienti presenti intorno ad essi fondamentali nella fase di passaggio (ecotono) tra diversi habitat.

Tali fasce boscate e zone vegetate costituiscono, oltre che un'infrastruttura ambientale anche un'importante quinta del paesaggio rurale, svolgendo un'azione di mascheramento della visuale laddove il paesaggio perde di qualità;

Paesaggio rurale - B.4.2: Aree rurali tra edificati con tendenza dell'edificato ad agglomerarsi in un unico centro.

Si tratta di aree che hanno subito una recente edificazione e che assumono diversi caratteri in funzione della loro ubicazione. Per la loro disciplina si rimanda all'art. 13 comma 4 – Insediamenti recenti;

Paesaggio rurale - B.4.3: Margini e confini: paesaggio rurale e infrastrutture.

L'obiettivo è quello di mitigare gli impatti sul paesaggio creando adeguate fasce di mitigazione paesaggistica dal punto di vista visivo/percettivo che

adempiano alla funzione di filtro nel senso lato del termine: filtro visivo ma anche filtro ecologico allo scopo di potenziare la biodiversità. Le fasce, di sviluppo non inferiore a 5 metri dall'infrastruttura, utilizzano specie autoctone e devono svilupparsi sul piano sia arbustivo sia arboreo con un corretto sesto d'impianto in funzione della tipologia di spazio che si intende definire (fruibile, non fruibile, ricreativo, multifunzionale, parco urbano attrezzato, verde di rappresentanza, etc.).

Per valorizzare e armonizzare il disegno del paesaggio agricolo, spezzato dall'infrastruttura, vanno individuate aree agricole di mitigazione da trattare uniformemente in rapporto alle zone di transizione perimetrale dell'area.

Paesaggio rurale - B.4.4: Margini e confini: paesaggio rurale e fiume.

E' necessario operare una corretta attività di pianificazione degli interventi di riqualificazione della funzione filtro svolta dalle fasce tampone, sia su larga scala che a scala più ridotta per permettere di effettuare interventi di riqualificazione organici e multifunzionali.

In primis va operata una distinzione tra aree riparie in ottimo stato, ad ampiezza, copertura e naturalità massima da aree riparie in condizioni di compromissione/degrado a vari livelli e potenzialmente riqualificabili.

Successivamente dovrà essere stabilita una priorità di intervento, integrando queste informazioni di stato con altre informazioni;

Sistemi colturali - B.5.1: modalità di coltivazione.

Le sistemazioni agrarie, i terrazzamenti, i muri a secco, i ciglionamenti rivestono numerosi valori che meritano la loro salvaguardia: valore idrogeologico, valore agronomico, valore economico, valore ecologico, valore culturale, valore storico e di identità, valore paesaggistico.

L'azione di recupero delle tecniche sistematorie e in primis dei terrazzamenti storici, quale manufatto antropico per eccellenza delegato a garantire stabilità ai versanti, non è soltanto una mera azione tecnica di risistemazione di un manufatto ma si tratta anche di un'azione di conservazione delle tecniche di costruzione tradizionali. Sono azioni di riconoscimento dei valori di cui il sistema terrazzato è portatore, la loro divulgazione attraverso iniziative di comunicazione anche a sfondo turistico è fondamentale per la loro salvaguardia e la loro vitalità;

Sistemi colturali - B.5.2.1: agricoltura intensiva specializzata – piccoli frutti

La tipologia costruttiva delle serre deve essere non solo consona e compatibile con i caratteri paesaggistici del territorio ma anche condizionata a un corretto inserimento paesaggistico. Dovranno essere previste misure di mitigazione atte a preservare la percezione paesaggistica minimizzando ad esempio la loro interferenza con visuali di interesse panoramico, o scegliendo colori appropriati rispetto a quelli naturali oppure ancora impiegando cortine vegetali di mascheramento;

Sistemi colturali - B.5.2.2: agricoltura intensiva specializzata – frutteti specializzati

Identificare aree di compensazione ecologica in aree altamente intensificate con la creazione di siepi, cespugli, singoli alberi, etc., non solo consente di fronteggiare la perdita di elementi paesaggistici, che portano a una banalizzazione del paesaggio stesso, ma arricchisce un ecosistema messo a dura prova dalle azioni di un'agricoltura sempre più intensiva.

Siepi di alte dimensioni poste verso le aree a maggiore frequentazione antropica assicurano una riduzione della deriva di fitofarmaci;

Sistemi culturali - B.5.2.3: agricoltura intensiva specializzata – indirizzo cerealicolo zootecnico

Prevedere la reintroduzione di quegli elementi di arricchimento del paesaggio come filari arboreo-arbustivi con funzione di delimitazione dei campi, restituendo complessità al sistema e allo stesso tempo accrescendone la biodiversità.

Garantire la tenuta del sistema a favore delle esternalità positive prodotte dalla coltivazione del territorio di fondovalle, dal mantenimento dello sfalcio dei prati e da pascolamento estivo in quota.

Promuovere uno sviluppo del settore verso la produzione di una nicchia alimentare altamente identitaria e integrabile all'economia attuale;

Sistemi culturali - B.5.3.1: agricoltura estensiva – alpeggio

Salvaguardare la diversità biologica ed ecosistemica, frutto dell'interazione tra processi naturali e azione antropica e preservare il valore storico-paesaggistico di tali ambienti.

Interventi utili alla salvaguardia e all'incremento della biodiversità e al mantenimento di sequenze complesse di paesaggio sono rinvenibili nel ripristino delle tecniche colturali dei prati stabili, nel contenimento dell'avanzata del bosco, nel mantenimento delle radure e nel recupero dei pascoli con strategie di gestione che tengano conto sia delle tradizioni passate che delle prospettive future;

Sistemi culturali - B.5.3.2: agricoltura estensiva – castagno

La valorizzazione e la fruizione degli aspetti paesaggistici di queste zone necessitano di un preliminare impegno di recupero dopo una preventiva valutazione della convenienza all'attuazione. Le buone pratiche gestionali mirano a considerare l'ecosistema dei castagneti inserito in una visione integrata della montagna dove il reddito è costituito dalle pluralità: agro-silvo-pastorali, turistiche, di artigianato e servizi. Tra le possibili iniziative puntare alla realizzazione di percorsi tematici, naturalistici ed enogastronomici, che portano il turista nelle aree marginali implementando lo scenario dell'itinerario della "Strada del Castagno Valsugana". Dal punto di vista normativo si ritiene necessario individuare i castagneti storici come zona agricola di interesse paesaggistico poiché essi rappresentano un paesaggio trasformato per mano dell'uomo nel corso del tempo e sono espressione della tradizione storico-culturale della zona.

7. In ogni caso le determinazioni degli strumenti di pianificazione comunale o settoriale che comportino utilizzazioni diverse da quelle a scopo colturale di suoli ricadenti nelle zone agricole, ovvero che siano suscettibili di compromettere l'efficiente utilizzazione a tale scopo dei predetti suoli, sono subordinate alla dimostrazione dell'insussistenza di alternative ovvero della loro maggiore onerosità, in termini di bilancio economico, ambientale e sociale complessivo, rispetto alla sottrazione di suoli all'utilizzazione a scopo colturale od alla compromissione dell'efficienza di tale utilizzazione.

8. Fermo restando quanto detto ai commi precedenti, i progetti esecutivi di realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità delle persone e delle merci devono salvaguardare la funzionalità delle aziende agricole interessate e

contribuire positivamente al riordino funzionale delle zone di cui al presente articolo.

9. Per i complessi turistici all'aperto (esempio i campeggi), ricadenti nelle aree agricole, i Comuni dovranno prevedere, nella pianificazione generale o settoriale, specifiche norme per la realizzazione degli impianti ricettivi e per gli interventi di gestione, volti a rendere i complessi stessi compatibili con la situazione ambientale del luogo in cui sorgono e coerenti con l'intorno paesaggistico, anche al fine di migliorare la qualità complessiva dell'offerta turistica locale.

Art. 28

(I) La gestione del bosco (sistema forestale)

1. Le zone a bosco sono individuate nelle Tavole di analisi, nella carta delle Aree Agricole e nella Carta del paesaggio, suddividendo in bosco di protezione e bosco recente.

1bis. L'individuazione delle zone a bosco corrisponde a una rilevazione dello stato del paesaggio e costituisce indicazione di base per la conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale esistente, ferma restando la prevalenza della destinazione urbanistica di zona definita dal Piano stesso o da altri strumenti di pianificazione di dettaglio quali PRG, Piani Attuativi o simili.

2. I **boschi di protezione** (individuati nella Carta aree agricole) indicano soprassuoli forestali che, alla presenza di fattori perturbativi di origine naturale, possono svolgere un ruolo protettivo diretto nei confronti di attività o infrastrutture umane. I boschi di protezione svolgono anche una funzione di protezione generale (protezione indiretta) esercitata dalla copertura vegetale e dai suoli forestali nei confronti dell'erosione e della regimazione delle acque.

3. Gli interventi in tali zone, devono essere attenti alla tutela e salvaguardia ponderando, e giustificando ogni modificazione individuando inoltre attente modalità per la loro trasformazione.

4. In tali zone si persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto è ammessa la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali di piste di esbosco, comprese le piste tagliafuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi e dalle altre prescrizioni specifiche.

5. Le indicazioni di tutela e valorizzazione delle diverse aree del **sistema forestale**, sono le seguenti e devono essere rispettate dallo strumento di pianificazione comunale.

Sistema forestale C.1: rapporto con gli abitati

Per le superfici urbane di fondovalle: creazione di fasce forestali e macchie boscate che arricchiscano un paesaggio povero di elementi e chiudano le vedute, articolando la qualità non solo percepibile dal punto di vista estetico ma anche in termini di salubrità in primis nei confronti dell'azione schermante alla possibile deriva dei trattamenti fitosanitari. (rif. Art.17 comma 3 lettera c).

Nel caso delle zone più collinari e montane: l'avanzamento del bosco a scapito di radure, prati e pascoli determina un depauperamento del paesaggio, che perde la sua articolazione rimanendo intrappolato in caratteri uniformi quasi in una sorta di copertura continua priva di differenziazione nell'uso del suolo.

Intervenire nel governo del bosco o con trasformazioni colturali volte alla riqualificazione dello stesso con la restituzione di quei vuoti indispensabili a qualificare il paesaggio. (rif. Art. 17 comma 3 lettera d).

Sistema forestale C.2: rapporto con l'acqua

Le fasce tampone boscate, in prossimità del corso d'acqua, abbisognano di una corretta gestione e manutenzione per assolvere a pieno alle funzioni preposte.

Nel caso di rinaturalizzazione, finché gli alberi e gli arbusti non hanno raggiunto le dimensioni sufficienti, è necessario il controllo delle specie erbacee in competizione.

Per migliorare la qualità del corso d'acqua, vanno riconosciute le aree riparie in ottimo stato (Aree di Protezione fluviale a valenza elevata), ad ampiezza, copertura e naturalità massima per l'ambito, da quelle in condizioni di degrado a vari livelli e potenzialmente riqualificabili (Aree di Protezione fluviale a valenza mediocre). In assenza di fasce di vegetazione, la priorità di intervento va attribuita a suoli a tessitura fine ed intensamente coltivati per limitare i carichi diffusi di sostanze inquinanti.

Sistema forestale C.3: rapporto con l'edilizia stagionale

Potenziati squilibri ambientali e culturali impongono di riconsiderare il quadro dei rapporti tra uomo e natura. Ciò non deve tradursi tout court in un ritorno al passato: è semmai necessario ripensare in termini nuovi la potenzialità di questo contesto ambientale, optando per un'evoluzione dell'agricoltura tradizionale verso un'economia integrata che superi gli stretti ambiti produttivistici per assumere i connotati più ampi di uno stile di vita rurale, per uno sviluppo e un mantenimento della montagna che promuova l'integrazione tra ambiti diversi, recuperando il paesaggio attraverso una presenza antropica radicata in montagna. In questo modo anche il rapporto tra uomo e bosco può tornare a connotarsi in termini più integrati, superando il rischio di una perdita ambientale, paesaggistica e identitaria dei luoghi.

Sistema forestale C.4: rapporto con le altre infrastrutture

Valorizzare la fascia boscata introducendo modelli replicabili a seconda dell'asse viario che contribuiscano a creare un senso di territorialità e identità forte, stante l'alta frequentazione sociale insita del sistema analizzato. Valorizzare inoltre il sistema dei punti focali che portano a mascherare i difetti e a valorizzare i pregi paesaggistici.

I modelli che assicurano la funzionalità ambientale e paesaggistica del rapporto fascia boscata - infrastruttura viaria sono a struttura scalare, modulare a seconda dell'asse viario da zero (punto focale) fino al sistema complesso a 3 ordini di alberature parallele e costituite da filari sempre più alti man mano che ci si allontana dal confine stradale.

Il modulo meno complesso, vede la presenza di un filare singolo costituito da sole specie arbustive, il quale non raggiungendo altezze notevoli ricade nella categoria delle siepi basse, formazioni comunque capaci di sostenere certe funzionalità (mascheramento, estetica, frangivento, faunistica, etc.).

Il secondo modello è rappresentato dalla composizione di filari con alberi ceduari ed arbusti che possono raggiungere altezze anche superiori ai 10-20 metri. Alla porzione centrale, costituita da specie governate a ceduo, si accompagnano due fasce: una arbustiva verso il paesaggio antropizzato, con funzioni di ecotono o di margine e una ai confini con la matrice paesaggistica, che prevede il rilascio

ad alto fusto delle specie arboree, consentendo alla banda boscata di completare l'effetto di mascheramento e di barriera.

L'ultimo modello prevede la messa a dimora di specie arboree in grado di svilupparsi fino ad altezze superiori ai 20 metri, alternati in modo vario e spesso accompagnati da un corredo arbustivo.

La scelta delle specie da mettere a dimora ed il loro rapporto quantitativo definiscono la tipologia compositiva strutturale della formazione che deve essere funzionale alle caratteristiche ecologiche dell'area in cui avviene l'impianto e agli obiettivi prefissati. Le specie che compongono le fasce devono essere selezionate tra quelle che crescono spontaneamente e vanno previste cure colturali per il controllo di specie infestanti.

Sistema forestale C.5: rapporto con il sistema rurale

La conservazione e l'incentivazione dell'agricoltura di montagna deve essere riconosciuta e garantita nel tempo come contributo alla permanenza della popolazione e al mantenimento di attività economiche sostenibili.

Individuare modelli d'uso e di riuso che possano qualificare l'area in funzione dei valori da preservare, dal mantenimento della presenza antropica, dalla caratterizzazione di un'offerta turistica culturalmente adeguata, dal mantenimento e della valorizzazione del paesaggio.

Prevedere azioni dirette sostenute dalla pubblica amministrazione, come la prescrizione di eliminazione del cespugliame ed il taglio delle piante invadenti.

Art. 29

(P) I pascoli alpini, malghe alpine, sistema della transumanza

1. Il PTC individua i “pascoli” o “pascoli alpini”, individuando la necessità di tutela e salvaguardia, recuperando i terreni invasi dai rimboschimenti e dalla colonizzazione naturale del bosco verso il pascolo.
2. Nella Carta del paesaggio Tav. da P1 a P11 sono individuate le aree per un riuso pascolivo.
3. E' necessario istituire formule e meccanismi per la gestione dei prati e dei pascoli in forma collettiva (accordi di mantenimento), con l'utilizzo di piccole greggi di servizio e valorizzando razze locali.
4. Le indicazioni di tutela e valorizzazione delle diverse aree del **sistema alpino**, sono le seguenti e devono essere rispettate dallo strumento di pianificazione comunale.

Sistema alpino D.1: pascoli alpini

I processi di invasione dei pascoli da parte di specie arboree o arbustive vanno prontamente contrastati attraverso un razionale impiego di animali, dove è possibile, o tramite il ricorso ad altri mezzi in condizioni di carenza del bestiame. In considerazione degli elevati costi di ripristino delle aree pascolive degradate, i pascoli di buona qualità vanno considerati alla stregua di risorse **non** rinnovabili. Le buone pratiche prevedono la predisposizione di un piano di gestione e di sviluppo dell'alpeggio coerente alla conoscenza delle potenzialità produttive dei pascoli e all'utilizzazione delle risorse foraggere.

5. Il PTC individua la necessità di istituire un “**Piano malghe**”, in collaborazione con le strutture provinciali di settore, e riconosce l'importanza dei “disciplinari di monticazione” finalizzati al mantenimento ed alla tutela del paesaggio pascolivo, preservando e migliorando la qualità e le diversità delle specie foraggere con regole di gestione del pascolo e criteri per la conduzione e produzione di malga in chiave turistico-zootecnica e produttiva.

6. A tal fine si indicano di seguito le azioni di tutela e valorizzazione delle diverse aree del **sistema malghe alpine**, che devono essere rispettate dallo strumento di pianificazione comunale.

Sistema alpino D.2: malghe alpine

Gli interventi e le azioni di recupero vanno contestualizzate coerentemente ad analisi economiche e di sostenibilità ambientale nel medio-lungo periodo. La conservazione del sistema malghivo e alpicolturale necessita del recupero delle antiche pratiche agro-silvopastorali correlate a una nuova visione di turismo sostenibile che propone un ruolo didattico-ricreativo alla montagna. L'attività di alpeggio, se ben condotta, può auspicabilmente prevedere forme di remunerazione integrative da parte delle amministrazioni per le importanti externalità positive che ha sul territorio, in termini di benefici sociali, ecologici, ambientali e paesaggistici.

Sistema alpino D.3: transumanza

Sostegno dell'attività attraverso l'individuazione di corridoi certi, contestualizzati coerentemente, attraverso analisi economiche e di sostenibilità ambientale che

garantiscano lo sviluppo di un territorio armonioso, ecologicamente funzionale e presidiato periodicamente.

Il presidio territoriale, sulle aree attualmente non utilizzate, incolte o passibili di un recupero, si attua attraverso l'adozione di approcci estensivi, a ridotto apporto finanziario, con la finalità di valorizzare e riaffermare il sistema alpino esistente.

Sistema alpino D.4: Piste da sci

La presenza di una rete di piste da sci, rappresenta un intervento di antropizzazione del suolo montano che ne segna la superficie con direttrici nette che vanno inserite armonicamente nel contesto montano.

Per mascherare le opere e ridurre la visibilità si possono creare barriere vegetazionali capaci di apportare significativi benefici all'ambiente e al paesaggio .

Gli interventi da rinaturalizzazione vanno conformati il più possibile alla morfologia del luogo, usando essenze in linea con l'habitat circostante.

La creazione di una "buffer zone" ecotonale, apporta un beneficio in quanto restituisce complessità a un paesaggio compromesso dall'attività umana e migliora la percezione dei fruitori delle piste e degli osservatori che da valle possono godere di un paesaggio a cui è stata restituita armonia e identità.

Art. 30

(P) Gli alberi monumentali, filari e siepi

1. il PTC non identifica gli alberi monumentali esistenti, ma demanda ai comuni la classificazione e l'identificazione di un'adeguata area di rispetto all'interno della quale inibire opere che possano sovrapporsi impropriamente con la percezione di questi preziosi esemplari arborei compromettendo la fruizione del loro significato simbolico.

2. i Comuni verificano la presenza sul proprio territorio degli alberi monumentali, di filari o siepi e formulano le proposte a salvaguardia degli stessi.

Art. 31

(P) Le aree protette e gli habitat naturali

1. Ai fini della conservazione, del rafforzamento e dell'implementazione del sistema delle aree protette del territorio della Comunità, il PTC promuove l'attivazione di una o più reti di riserve per la gestione dei siti Natura 2000 e di altre aree di interesse, secondo quanto previsto dall'art. 47 della L.P. 23 maggio 2007, n° 11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette" e s.m.

2. Per tale obiettivo il PTC, riconosce il sistema delle aree protette e recepisce i contenuti espressi dalla specifica norma di settore.

Art. 32**(D) Terrazzamenti**

1. La Tavola **TER - Sistemi terrazzati e le tavole di progetto** (Carta delle aree agricole e carta delle tutele), individuano le aree segnate storicamente da questa tipologia di sistemazione agraria.
2. I sistemi terrazzati si localizzano in ambiti circoscritti, presentano differenti qualità del suolo ma esprimono con la loro presenza il loro valore colturale, paesaggistico e morfologico del sito.
3. Si riconosce il pregio di questo paesaggio che richiede attente modalità per la sua trasformazione: lo studio relativo agli interventi nelle aree agricole di versante, compreso nel Fondo del paesaggio, delinea metodologie ed esempi per valorizzare questo territorio agricolo tra il mantenimento dei terrazzamenti e la risposta alle nuove esigenze colturali.
4. I PRG dovranno dedicare un capitolo specifico alla tutela e salvaguardia di questo valore culturale.

TITOLO II° LA GESTIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI

Art. 33

(S) L'inquinamento elettromagnetico

1. Al fine di contenere gli impatti delle reti infrastrutturali sull'atmosfera, si applicheranno i seguenti indirizzi:

- Localizzare impianti e reti elettriche, di illuminazione e di telecomunicazione in modo da perseguire prioritariamente l'utilizzazione delle strutture esistenti e la loro razionalizzazione mediante accorpamento;
- Indirizzare gli sviluppi insediativi in modo da evitarne l'esposizione ai campi elettrici ed elettromagnetici delle linee elettriche e dei sistemi di telecomunicazione aerei esistenti.

Art. 34

(I) L'inquinamento luminoso

1. Per la redazione dei Piani Regolatori di Illuminazione Comunali (PRIC), fermo restando il rispetto delle linee guida contenute nella L.P. 3 ottobre 2007 n° 16 (Risparmio energetico e inquinamento luminoso) - Piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso, si forniscono le indicazioni di seguito specificate.

2. Nel territorio aperto, contenere (anche mediante l'utilizzo di schermature) l'illuminazione di svincoli, incroci, parcheggi, aree di sosta e insediamenti sparsi, privilegiando sistemi di luce radente (con sostegni di altezza limitata) nei campeggi e nelle zone di servizio alle aree multifunzionali ed evitando l'illuminazione stradale nelle aree boscate e negli istituti faunistici e naturalistici; favorire la tutela degli osservatori astronomici con adeguate fasce di rispetto, tutelando comunque la visione del cielo e la percezione del paesaggio notturno.

3. Nell'ambito dei centri abitati: privilegiare i corpi illuminanti schermati verso l'alto; adottare per l'illuminazione dei centri antichi, storici e dei complessi monumentali tecnologie adeguate al contesto (es. sistemi automatici di controllo dell'illuminazione, circuiti di "mezza notte" ecc.); privilegiare sistemi di luce radente (con sostegni di altezza limitata) nelle aree a prevalente destinazione produttiva, commerciale e sportiva; favorire le linee elettriche interrate nelle aree insediate o insediabili.

Art. 35

(I) L'inquinamento acustico

1. Negli ambiti territoriali sprovvisti del Piano di Classificazione Acustica, di cui alla Legge provinciale 18 marzo 1991, n° 6 "Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico", si auspica, ove opportuno, l'applicazione delle seguenti indicazioni:

- Effettuare i necessari interventi di risanamento acustico;
- Disincentivare nel territorio aperto gli interventi ad elevato impatto acustico che non risultino essenziali allo svolgimento delle attività agricole, connesse e integrative;
- Promuovere il rispetto di valori anche inferiori a quelli di norma nelle aree di rilevante interesse paesaggistico, ambientale o turistico;
- Promuovere la concertazione con il soggetto gestore della linea ferroviaria per il contenimento dei rumori nei centri abitati e nelle aree esterne sensibili (nuclei rurali, agglomerati sparsi, strutture turistiche e agrituristiche, aree limitrofe a Riserve, Parchi Naturali e Istituti Faunistici ecc.);

Art. 36

(S) Il Radon e la radioattività⁷

1. Gli strumenti urbanistici comunali , ove ne ricorrano le condizioni, dovranno contenere:

- Adeguate analisi sulla presenza di fonti inquinanti, anche potenziali, con specifico riferimento al gas radon ed alla radioattività in genere;
- Specifiche disposizioni normative di tutela della popolazione rispetto all'esposizione nei confronti delle radiazioni, con particolare riferimento all'esposizione indoor al gas ed alla radioattività naturale dei materiali da costruzione.

TITOLO III° SISTEMA URBANISTICO-TERRITORIALE

Capo I° specificità degli ambiti insediativi

Art. 37

(P) La salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico: gli elementi, manufatti e siti di pregio individuati dal PUP

1. La Carta delle tutele riporta gli elementi territoriali, i manufatti e siti di particolare pregio paesaggistico e ambientale quali i Beni Ambientali, i Beni Culturali e i Siti Archeologici.
2. Per la disciplina di tali elementi, manufatti e siti valgono le disposizioni del PUP.

Art. 38

(P) Le connotazioni delle aree urbanizzate: fronti di pregio e limiti espansione degli abitati

1. Gli strumenti urbanistici comunali dovranno riportare i **fronti di pregio** e i **limiti di espansione degli abitati**, riportati nella Carta del Paesaggio.
2. I **fronti di pregio** segnalano le emergenze territoriali (tra i quali si citano ad esempio i fronti urbani tradizionali, i beni monumentali isolati, le aree agricole significative, i paesaggi meritevoli - indicando la necessità di tutelare detta visuale-), che devono essere analizzati e riportati, negli strumenti urbanistici locali.
3. I **limiti di espansione degli abitati** hanno lo scopo di salvaguardare forma e identità dei diversi nuclei urbani.
 - a Il limite di espansione degli abitati persegue la volontà di garantire un equilibrato sviluppo interno dell'abitato stesso;
 - b Evita crescite indifferenziate rispetto al nucleo originario e persegue un uso consapevole del territorio; integra e rafforza quanto indicato al comma 2;
 - c Il limite di espansione degli abitati deve essere analizzato e riportato, negli strumenti urbanistici locali, subordinati al PTC.

Art. 39

(P) Le direttive per la pianificazione comunale

1. Il PTC in coerenza con le attuali politiche urbanistiche provinciali, è improntato al contenimento dell'uso di suolo, alla riqualificazione degli insediamenti esistenti.
2. A tale scopo indica un percorso finalizzato al riordino e riqualificazione dei sistemi insediativi, da intraprendere in occasione dell'adeguamento degli strumenti urbanistici al presente PTC.
3. Le direttive e strategie di piano sono le seguenti:

settore ambientale

- Elaborare un progetto urbanistico ispirato al criterio dell'eco sostenibilità dello sviluppo, ossia alla compatibilità tra le attività antropiche e l'uso delle risorse naturali locali;
- Prevedere ulteriori normative di dettaglio per meglio specificare la tutela paesaggistico-ambientale, specifiche del Comune;
- Favorire l'equilibrato utilizzo delle risorse fluviali migliorando e riqualificando l'accesso alle rive esistenti, secondo progetti ambientalmente compatibili, nonché incentivando il recupero e la fruibilità dei percorsi esistenti lungo gli argini;
- Limitare la suddivisione del territorio in sottozone;

settore edilizio

- Favorire la riconversione delle aree produttive dismesse collocate nei nuclei edificati, attraverso procedimenti pianificatori che favoriscano gli obiettivi dell'ingresso di nuove attività economiche e terziarie avanzate e del potenziamento dei livelli occupazionali;
- Favorire, solo in assenza di aree da riconvertire, la realizzazione di nuove zone per attività produttive in contesti separati dall'aggregato residenziale e non sparsi sul territorio, ma concentrati in ambiti serviti in modo ottimale dalla rete delle infrastrutture;
- Aumentare la tutela e la qualità della vita nei nuclei storici-antichi edificati attraverso l'ampliamento delle zone pedonalizzate, il potenziamento dei parcheggi esterni pubblici e privati ed il miglioramento delle reti di trasporto di superficie;
- Prevedere il recupero e la riqualificazione degli aggregati urbani, puntando alla densificazione (verticale e/o orizzontale) e non alla dispersione urbana. Il tema della densificazione edilizia è finalizzato al controllo dell'edificazione con migliori livelli di vivibilità e di ragionare sulle nuove tecniche di densificazione, quale può essere strumento per contrastare la dispersione urbana (sprawl), salvando dall'asfalto e dal cemento le sue aree permeabili, che ne formano la rete ecologica;
- Ripensare alla progettazione degli assi portanti urbani e periurbani per la riqualificazione degli spazi pubblici, al fine di migliorare le relazioni sociali dei residenti e ospiti presenti sul territorio;
- Definire i criteri per il recupero dei manufatti in ambito rurale, finalizzati alla qualificazione e tutela del suolo agricolo, con mitigazione dell'impatto e inserimento ambientale equilibrato.

Settore socio-economico

- Promuovere iniziative di edilizia pubblica e agevolata attivando, nelle trasformazioni urbanistiche e nelle nuove espansioni delle aree urbane, ove possibile, strumenti urbanistici quali gli accordi urbanistici, perequazione urbanistica e compensazione urbanistica;
- Perseguire strategie perequative, attraverso gli strumenti attuativi della legge urbanistica provinciale gestiti dall'Amministrazione pubblica locale, in grado di formulare nuove scelte urbanistiche con accordi urbanistici finalizzati al riequilibrio pianificatorio.

Settore energetico-ambientale

- Promuovere il miglioramento energetico ed ambientale, sia a livello di manufatti che di dotazioni infrastrutturali e servizi;

- Valutare specifiche disposizioni normative di tutela per il rispetto all'esposizione nei confronti delle radiazioni, con particolare riferimento all'esposizione indoor al gas ed alla radioattività naturale dei materiali da costruzione.

4. Nel rispetto delle direttive per la pianificazione comunale del PTC, il PRG deve prevedere un monitoraggio periodico delle scelte urbanistiche operate e la verifica dell'attuazione delle sequenze temporali programmate, per attuare gli opportuni aggiornamenti delle azioni in funzione dell'attuazione delle scelte del PRG comunale.

Art. 40

(P) La qualità edilizia e l'architettura bioclimatica

1. Il PTC considera un obiettivo fondamentale e strategico il miglioramento della qualità edilizia degli edifici, prescrivendo la necessità dell'introduzione, nelle norme tecniche attuative degli strumenti urbanistici comunali (PRG), di apposite prescrizioni per incentivare l'impiego di tecniche di bioarchitettura e di architettura bioclimatica.

2. I Comuni possono prevedere, nelle norme di attuazione del PRG, l'applicazione di specifici incentivi volumetrici, quale strumento per favorire il miglioramento della qualità edilizia ed abitativa sul territorio.

Art. 41

(P) Il Piano colore⁸

1. Il PTC prevede il recupero e la conservazione dei caratteri cromatici tipici delle facciate degli immobili ricompresi nei nuclei edificati storici, nelle aree rurali o sugli edifici sparsi, come elementi di caratterizzazione cromatica paesistica da tutelare e conservare.

2. In particolare il PTC considera in via prioritaria le parti di edifici e di altri manufatti edilizi visibili dagli spazi pubblici, viabilità, punti belvedere, ecc., come beni di preminente interesse collettivo da tutelare e conservare.

3. Gli strumenti urbanistici comunali (PRG) dovrebbero riportare, come allegato, un apposito "**Piano colore**" per i nuclei storici, i manufatti rurali, manufatti sparsi e manufatti minori, contenente l'individuazione dei materiali e dei valori cromatici che possono essere utilizzati in occasione di interventi edilizi.

4. Il Piano colore è un utile strumento di lavoro, che, basato su elementi di conoscenza tecnica e scientifica, fornirà indicazioni immediatamente utilizzabili nella pratica operativa.

5. Il Piano colore si rivolge soprattutto a tecnici e maestranze che intendono misurarsi con i problemi della qualità dello sviluppo dell'abitato, non in termini meramente concettuali ed astratti, ma nella costante esperienza e ricerca quotidiana.

6. Il Piano colore costituisce parametro per l'approvazione paesaggistica ed edilizia dei relativi progetti di intervento.

7. La Comunità Valsugana e Tesino coopera attivamente con i Comuni facenti parte della Comunità per il recupero cromatico delle facciate di edifici pubblici esistenti all'interno dei nuclei storici.

8. In attesa della predisposizione da parte dei Comuni dell'apposito "Piano Colore" vale quanto prescritto dall'art.28 del Regolamento Urbanistico provinciale D.P.P. 8-61/Leg. d.d. 19.05.2017;

Art. 42

(I) Le greenways, le piste ciclopeditone e gli itinerari storico etnografici

1. Il PTC sostiene progetti di sviluppo per creare una rete di **piste ciclopeditone** secondo i seguenti percorsi:

- **Itinerari storico etnografici**, intesi come creazione di percorsi pedonali colleganti manufatti di interesse storico-artistico o che si configurano come testimonianza di attività produttive storicamente legate alle tradizioni locali (segherie, mulini, ecc.), dotati di segnaletica e delle attrezzature, eventualmente anche di tipo commerciale, per la fruizione degli stessi.
- **Percorribilità lungo i corsi d'acqua**, intesa come creazione di percorsi pedonali adiacenti o ai margini di un corso d'acqua d'interesse naturalistico e/o paesaggistico, dotati delle attrezzature essenziali per l'accessibilità e la fruizione.
- **Itinerari escursionistici** intesi come percorsi pedonali inseriti nella rete principale dei grandi itinerari storici di attraversamento della comunità, opportunamente segnalati ed attrezzati, in funzione delle difficoltà e dell'isolamento nei singoli tratti, nonché dotati di punti di appoggio in corrispondenza dei luoghi più accessibili o di maggior afflusso previsto.
- **Rete della mobilità dolce**, intesa come recupero di infrastrutture dismesse o sottoutilizzate come parti integranti della rete, separando la mobilità dolce dalla rete stradale motorizzata;

TITOLO IV° IL SISTEMA SOCIO ECONOMICO

Capo I° aree insediative

Art. 43

(P) I Poli produttivi e aree produttive

1. Gli strumenti urbanistici comunali conseguono l'obiettivo dell'*integrazione*, ossia la capacità di provvedere al completamento di un'area o di un polo mediante opportune addizioni e compensazioni degli insediamenti produttivi.

2. L'obiettivo di integrazione è basato su due livelli di pianificazione:

- l'integrazione funzionale;
- l'integrazione paesaggistica.

3. L'integrazione può essere generata con l'ausilio dello strumento della relazione tematica "*Manuale tipologico delle azioni per una disciplina delle aree produttive della Valsugana e Tesino*" e prevedere:

3.1- **L'integrazione funzionale** nel quadro di logiche e azioni pianificatorie secondo la seguente griglia:

- **Compatibilità igienico-socio-sanitaria**: riguarda i rapporti tra l'insediamento produttivo e i tessuti urbani e residenziali circostanti, con riferimento ai possibili impatti determinati dalla presenza delle attività produttive nei confronti della vivibilità dei centri abitati e alle possibili limitazioni all'efficienza e allo sviluppo delle attività produttive stesse derivanti dalla promiscuità con altre funzioni;

- **Compatibilità logistica:** riguarda la possibilità di accedere alla rete stradale di grande comunicazione ed alle piattaforme logistiche intermodali, senza attraversare centri abitati e zone residenziali; analizza le condizioni di accessibilità al trasporto pubblico per gli addetti ed al sistema ferroviario per le merci. Comprende l'adeguatezza o l'adeguamento del sistema viario, anche indirettamente interessato, a sostenere il traffico indotto dal nuovo insediamento, mantenendo congrui standard prestazionali, di sicurezza della circolazione e di agevolazione dell'interesse collettivo;

- **adeguatezza o adeguamento delle reti di urbanizzazione primaria:** riguarda l'uso e la programmazione efficiente e sostenibile e ecocompatibile delle reti stesse, tale da evitare aggravii di costi di gestione e manutenzione.

3.2 - L' **integrazione con il paesaggio** nel quadro di logiche e azioni pianificatorie e progettuali secondo la seguente griglia:

- **compatibilità urbana:** riguarda i rapporti tra l'insediamento produttivo e i tessuti urbani e residenziali circostanti, con riferimento ai possibili impatti determinati dalla presenza delle attività produttive nei confronti della vivibilità dei centri abitati e alle possibili limitazioni all'efficienza e allo sviluppo delle attività produttive stesse derivanti dalla promiscuità con altre funzioni;

- **compatibilità ambientale:** riguarda l'analisi di contesti di pregio ambientale naturalistico e di eventuali interferenze con la fauna e la flora, nonché gli aspetti di salute pubblica legati a particolari processi produttivi che incidano sul territorio in modo ampio e quindi conseguentemente sulla vivibilità del territorio da parte della comunità umana;

- **compatibilità con l'identità e con il patrimonio culturale materiale e immateriale:** riguarda gli aspetti storici e di interesse collettivo e sociale di un determinato gruppo di "stakeholders" (portatori di interessi) culturali che si riconoscono in un spazio/elemento, o riconoscono il valore di un determinato elemento materiale e/o immateriale;

- **compatibilità percettiva con il patrimonio visuale:** riguarda e va a comporre l'identità paesaggistica dei luoghi: riguarda la collocazione dell'insediamento produttivo nei confronti di zone di elevato pregio visuale, delle strade panoramiche delle vie ad utilizzo ricreativo e delle aree con un potenziale ricettivo e turistico.

4. Contenuti minimi degli atti di PRG in adeguamento al PTC:

- valutazione della capacità integrativa e compatibilità degli insediamenti produttivi esistenti;

- previsione, per gli insediamenti che presentano rilevanti aspetti di incompatibilità, di azioni di programmazione e pianificazione idonee atte a migliorarne l'integrazione funzionale e/o paesaggistica sulla base delle diverse compatibilità talvolta definendo un programma di ricollocazione e di diversa utilizzazione dell'area;

- individuazione delle aree destinate ai nuovi insediamenti produttivi o alla ricollocazione di quelli che presentano rilevanti aspetti di non integrazione con il contesto territoriale.

5. Il documento *"Manuale tipologico delle azioni per una disciplina delle aree produttive della Valsugana e Tesino"*, costituisce l'apporto metodologico ai PRG; in esso si analizzano 18 ambiti produttivi riconoscendo 5 azioni di pianificazione e programmazione dalla quale i comuni possono attingere per sostenere l'integrazione tra area produttiva e territorio e/o valutare eventuali spazi di valore

territoriale, da sottrarre allo sviluppo insediativo e da restituire alla dinamica ecosistemica ed ambientale. Il documento ha validità di riferimento a livello di Comunità di Valle per la costituzione dei pareri sui PRG dei singoli Comuni.

6. Le aree definite nella legenda della tavola di progetto "Individuazione e delimitazione delle aree produttive di interesse provinciale" (**tav. 5**) come "aree stralciate" vengono eliminate dalle aree di sviluppo produttivo con effetto immediato, poiché di competenza diretta del PTC, e vengono destinate all'agricoltura.

Le aree definite nella legenda della tavola di progetto (**tav. 5**) come "aree produttive declassate da interesse provinciale ad interesse locale" potranno avere uno sviluppo di carattere multifunzionale (di cui al successivo comma 8°).

Le aree definite nella legenda della tavola di progetto (**tav 5**) come "nuove aree produttive" definiscono l'ampliamento dell'area produttiva di interesse provinciale.

7.1 P.R.G. potranno prevedere l'obbligo di redazione di una specifica relazione che valuti la coerenza dei singoli interventi con gli obiettivi del documento **"Manuale tipologico delle azioni per una disciplina delle aree produttive della Valsugana e Tesino"**.

8. Nelle zone produttive è riconosciuto il carattere multifunzionale, pertanto, oltre alle attività previste dalla normativa e dal PRG sono ammessi, nel limite del 30% della SUL, anche esercizi di vicinato e medie strutture di vendita al dettaglio, attività di vendita all'ingrosso, magazzinaggio, deposito e pubblici esercizi.

Art. 44

(I) Le industrie a rischio

1. Sono aree produttive che interferiscono (funzionalmente e paesaggisticamente) con il contesto territoriale alla grande scala (ossia per più di una amministrazione comunale).

2. Gli strumenti urbanistici comunali, ove ne ricorrano le condizioni (ossia nei 18 ambiti riconosciuti nella relazione tecnica di PTC *"Manuale tipologico delle azioni per una disciplina delle aree produttive della Valsugana e Tesino"*) dovranno contenere e considerare:

- a. Il Report di analisi delle aree produttive che attestino il miglioramento nella integrazione funzionale e paesaggistica al momento della riforma dello strumento di PRG;
- b. Azioni di risoluzione delle interferenze per le aree produttive riconoscendo l'alterazione del paesaggio che interessi più di un singolo comune.

Art. 45

(P) Sistema distributivo commerciale: rapporto del PTC con il Piano stralcio del commercio

1. Il Piano stralcio del commercio approvato con **deliberazione della Giunta provinciale n. 1521 di data 07 settembre 2015** costituisce parte integrante e sostanziale del presente PTC.

2. ad esso va fatto riferimento per la parte commerciale.

TITOLO V° SALVAGUARDIA E NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 46

(P) Salvaguardia del PTC

1. Dall'adozione del PTC e delle rispettiva varianti e fino all'entrata in vigore del piano o fino al decorso dei termini, si applica la norma dell'art. 47 della L.P. 15/2015 fino all'entrata in vigore del piano.

Art. 47

(P) Norme transitorie e finali

1. Abachi, manuali ed altri elaborati di approfondimento e supporto, richiamati all'interno dei vari articoli delle presenti norme, potranno essere redatti entro il termine di 2 anni dalla data di approvazione del PTC.
2. Fino all'approvazione di tali elaborati di approfondimento e supporto conservano validità, ai fini dell'esercizio della tutela del paesaggio, i criteri di cui all'Allegato B alle norme del PUP '87, in quanto compatibili con la disciplina del PTC.
3. I Piani Regolatori Generali devono adeguarsi al presente Piano Territoriale della Comunità entro due anni dalla sua approvazione.
4. Nel periodo che intercorre dall'approvazione da parte della Giunta Provinciale all'adeguamento del PRG Comunale valgono le previsioni del presente Piano Territoriale della Comunità.

Art. 48

(P) Entrata in vigore del piano

1. Il presente PTC entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige della deliberazione della Giunta provinciale di approvazione dello stesso e conserva la propria efficacia a tempo indeterminato.

Art. 49

(P) Deroga

1. Alle previsioni del Piano territoriale di Comunità è possibile derogare nelle forme di legge, previo parere della Consiglio della Comunità Valsugana e Tesino.

NOTE A MARGINE

¹ Premessa: Comune di Monte Argentario - D.C.C. n. 12 del 23/03/2012 - Approvazione Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. n. 1/2005. Richiesta di pronunciamento della Conferenza Paritetica Interistituzionale - Legge regionale n. 1/2005.

² Definizione in "Popolazione: Territorio e processi di inurbamento, SerieStoriche ISTAT, p.2: «*frazione geografica*: è la quota parte di territorio comunale comprendente, di norma, un centro abitato, nonché nuclei abitati e case sparse circoscrivibili, gravitanti sul centro».

³ Da **Greenway Italia** sito internet "il portale delle vie verdi italiane". Indirizzo:

<http://www.greenwaysitalia.it/greenways.html>

⁴ Da dizionario Forestale. Indirizzo: <http://www.proverde.it/>;

<http://www.proverde.it/Pubblicazioni/Dizionario%20forestale.pdf>;

⁵ Tassonomia delle aree produttive e manuale delle azioni di pianificazione della Valsugana e Tesino: Individuazione, delimitazione e disciplina delle aree produttive del settore secondario di livello provinciale, di nuove aree produttive del settore secondario di livello provinciale, secondo quanto previsto dal PUP, e riclassificazione delle aree produttive da livello provinciale a locale.

⁶ **Sistema di regolazione del flusso con mezzanotte virtuale:**

Il sistema installato darà un vantaggio economico derivante da un regolazione del flusso di tipo punto punto con una regolazione di mezzanotte virtuale.

⁷ **Gas radon in edifici pubblici ed abitazioni**

La Comunità Europea nel 1990 ha indicato, attraverso una direttiva i livelli di riferimento di concentrazione di gas radon nei luoghi frequentati dal pubblico: 200 Bq/m³ (L'*attività* di un radioisotopo, la cui unità di misura è il Bq (Bequere), è una grandezza che rappresenta il numero di decadimenti che, in media, avvengono in un dato intervallo di tempo (1 Bq equivale ad 1 decadimento al secondo) come livello di attenzione e 400 Bq/m³ come livello di azione. Oltre i 400 Bq/m³, la Comunità Europea suggerisce l'attivazione di azioni di rimedio.

La direttiva della Comunità Europea è stata recepita dallo Stato Italiano, per quanto attiene i luoghi di lavoro, col D.lgs. 230/95 modificato col D.lgs. 241/2000.

Secondo le disposizioni previste dal D.lgs. 241/2000 entrato in vigore il 1° gennaio 2001, nei luoghi di lavoro sotterranei (comma a) art. 10 bis) ed in luoghi di lavoro ben individuati o con caratteristiche determinate (comma b) art. 10 bis) come specificato dall'articolo 10-sexies, la concentrazione di radon non deve superare i 500 Bq/m³ (ALLEGATO I-bis punto 3 a).

⁸ **DELIBERA della Giunta provinciale n. 277 di data 22 febbraio 2018**

"Approvazione dei criteri minimi per la predisposizione del piano colore ed il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'articolo 74 comma 2, lettera 0a) della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e dell'articolo 28 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale."